


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI



Corso di Laurea *Triennale*
in
Scienze Politiche

Le “Regole” come forma di regolazione
comunitaria pre-statuale nei territori montani

Relatrice:
Ch.ma Prof.ssa Patrizia Messina

Laureando:
Federico Soccol
Matricola: 1200608

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO 1 LE REGOLE, TRA PUBBLICO E PRIVATO: LA REGOLAZIONE DEI BENI COMUNI	
1.1 – Alcune definizioni utili	7
1.2 – Fondamenti giuridici delle Regole.....	8
1.3 – I diritti dei regolieri.....	10
CAPITOLO 2 LE REGOLE DEL CADORE	
2.1 – Il contesto del Cadore	13
2.2 – Il contesto normativo verso una sua evoluzione moderna.....	15
2.3 – Le Regole del Cadore dopo il Decreto Segni del 1948.....	18
2.4 – Altri aggiornamenti normativi rilevanti: la tutela dell’ambiente montano	19
2.5 – La normativa della Regione Veneto per la montagna.....	23
CAPITOLO 3 LE REGOLE DI ZOLDO	
3.1 - Contesto.....	25
3.2 – Le Regole Zoldane nell’Ottocento.....	25
3.3 – I Colonelli Zoldani nell’Ottocento.....	26
3.4 – XX° secolo e nuovo millennio.....	28
CAPITOLO 4 LE VICINIE DI PIEVE TESINO	
4.1 – La Vicinia	31
4.2 – Il contesto dell’Altopiano del Tesino.....	32
4.3 – Effetti della norma fascista	37
4.4 – Lo Statuto della Vicinia	38
4.4.1 - <i>Diritti ed ereditarietà</i>	40
4.4.2 - <i>Contenziosi</i>	41
4.4.3 - <i>Elementi costituenti la vicinia</i>	41
4.4.4 - <i>Le donne</i>	42
CAPITOLO 5 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE ISTITUZIONI REGOLIERE	
5.1 – Tra pubblico e privato.....	45
5.2 – Elemento oggettivo: il bene comune e il suo regime parademaniale ...	45
5.2.1 - Indivisibilità.....	46

5.2.2 - Inalienabilità	46
5.2.3 - Inusucapibilità.....	47
5.2.4 - Vincolo perpetuo di destinazione agro-silvo-pastorale.....	47
5.3 – Elemento soggettivo	48
5.3.1 - I Regolieri	49
5.3.2 - Acquisizione del diritto di far parte della Regola	50
5.3.3 - I Fuochi-Famiglia.....	50
5.3.4 - Sulla parità di genere	51
5.4 – Anagrafe regoliera.....	52
5.5 – Organi regolieri	52
5.6 – Il Piovego	54
CONCLUSIONI	57
FONTI BIBLIOGRAFICHE	63
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	64
SITOGRAFIA	64

INTRODUZIONE

Le Regole rientrano in quella categoria di sistemi di governo del territorio nati autonomamente e che rispondono all'esigenza della sopravvivenza in montagna. Similmente esistono anche altri sistemi nell'arco alpino, come le Vicinie, le Consortèle o i Masi Chiusi o “*der Marke*” della Germania (Martini, 2004).

La Regola è un'istituzione chiusa, formata dai regolieri, ossia dalle famiglie originarie del luogo. Questa caratteristica deriva dall'evoluzione dell'ambiente germanico/longobardo, infatti in esso ritroviamo l'istituto della *fara*, fondata sul vincolo agnatizio, ossia un rapporto di parentela tra due persone discendenti da un *pater familias* comune. I parenti generalmente si stabilivano nella stessa abitazione in cui erano nati, assieme ai consanguinei e se anche avessero dovuto uscire da quell'edificio, si sarebbero stabiliti nei pressi della casa d'origine, in modo da mantenere una “alleanza” familiare per far fronte comune alle difficoltà e perseguire in modo migliore gli scopi della famiglia. Con il passare dei secoli e la realizzazione di altre abitazioni e quindi l'ampliamento dell'area abitata, sebbene il vincolo agnatizio si allentasse, il sentimento di origine comune rimase e su questo si fondò l'istituzione delle proprietà collettive in zone montane; esse, sparse in aree diverse e lontane tra loro, sono accumulate da tratti uniformi e pochissime differenze (Cacciavillani, et al., 2000).

Importante è il valore identitario che le comunità riconoscono in sé stesse: infatti, nelle zone dove i beni collettivi sono ancora forti e la comunità ha un legame con essi e con le istituzioni che li gestiscono, si riscontra l'uso importante e quotidiano di una lingua a parte: il *ladino* nelle zone delle Dolomiti, il *cimbro* nelle zone dell'Altopiano d'Asiago e nei tredici comuni veronesi dove ritroviamo le c.d. *sorti* (Grossi, 1977).

Già nel 1420, sotto la sfera d'influenza Veneziana, l'intera area cadorina, nell'autonomia che gli era riconosciuta, si strutturava in un'organizzazione piramidale, al cui vertice vi era il Consiglio Generale, il quale veniva popolato da due rappresentanti per ognuno dei dieci centenari cadorini¹. Ogni centenario era invece composto da tutte le Regole che trovavano sede nel territorio del centenario. Tutte le Regole erano esse stesse organizzate in un'assemblea composta dai

¹ I centenari erano delle circoscrizioni territoriali in cui si raggruppavano appunto le Regole di quel territorio (Tommasella, 2000).

rappresentanti delle famiglie regoliere e disponevano di un capo, detto Marigo, che le governava (Tommasella, 2000).

Un'analisi della documentazione raccolta ha permesso di riconoscere, negli ultimi due secoli, il differente esito storico di alcune realtà in cui alcuni istituti hanno conosciuto un periodo buio e talvolta anche un oblio nelle memorie delle generazioni più recenti, sinonimo di inattività persistente; altri, invece, sono stati capaci di mantenersi e rimanere operativi sul territorio fino ai giorni nostri. Considerato ciò, lo studio si propone di individuare le ragioni, o almeno parte di esse, che hanno permesso la sopravvivenza di alcuni istituti e il nefasto destino di altri.

Si contano ad oggi una cinquantina di istituti regolieri solo in Veneto, ma si tratta di un numero che ha subito un crollo drastico nell'ultimo secolo, come menzionato sopra, e come vedremo più avanti. Per completezza d'informazione, si hanno notizie di istituti regolieri che operarono in passato anche in molti comuni e territori in cui oggi non troviamo che il ricordo nel parlare tra i residenti. Tra questi ricordiamo l'area dell'Agordino e l'area Longaronese. Non potendo occuparci di tutto l'ambito d'interesse, si è ritenuto molto più che opportuno ridurre l'ambito della ricerca a due aree ben definite, citando anche altri casi interessanti e utili allo studio. Tra le altre aree interessate da istituti regolieri, che non possiamo approfondire, come detto, ricordiamo: la zona dell'Alpago e di Tambre, l'area dell'altopiano di Asiago, il Feltrino, il Comune di Colle Santa Lucia e Auronzo.

La cartina allegata – Fig. 1 – rappresenta le aree di interesse citate in questo lavoro, rappresentando il territorio della Provincia di Belluno e i suoi confini con le Province Autonome di Trento e Bolzano. Possiamo individuare quattro aree separate l'una dalle altre, evidenziate in giallo. Da est ad ovest e da sud a nord troviamo in ordine:


- L'area del Tesino, costituita da tre comuni, Pieve Tesino, Castello Tesino e Cinte Tesino. Qui analizzeremo delle realtà, chiamate Vicinie. Erano interessate tutte e tre le comunità (dei tre comuni), ma la principale Vicinia e, quindi, quella che costituisce maggiormente l'oggetto di studio è quella di Pieve Tesino;
- L'area dello Zoldano, costituita ad oggi da un solo comune, Val di Zoldo, che è stato costituito nel 2016 a seguito della fusione tra due comuni, Forno di Zoldo e Zoldo Alto. Area interessante, sebbene poco approfondita in questo lavoro, perché costituisce una zona dove l'istituto regoliero si è riscoperto soltanto nell'ultimo trentennio, sebbene non sia mai stato soppresso o dimenticato;
- L'area del Cadore, in cui si è deciso di approfondire e quindi evidenziare la sola area di San Vito di Cadore, attigua all'area dell'Ampezzo, costituita dal Comune di Cortina. L'area Ampezzana, ricca di singoli istituti regolieri, differisce per la storia dal resto del Cadore e viene perciò messa in evidenza per la propria peculiarità, anche organizzativa. Riguardo all'area del

Cadore, anch'essa ricca di istituti, storia e documentazione, il focus si posiziona sulla Regola di San Vito, semplificazione necessaria per poter procedere, giustificata dal fatto che l'area ha avuto un contesto omogeneo e perciò la singola Regola di San Vito rappresenta sostanzialmente un modello;

- L'area del Comelico, in cui troviamo l'insieme dei comuni di Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, S. Pietro di Comelico e S. Stefano di Cadore. Area interessante, sebbene poco approfondita in questo lavoro per necessità di studio, in quanto mantiene alcune strutture particolarmente attive su beni regolieri di notevole valore storico, paesaggistico e culturale; Come detto sopra, anche nelle aree non colorate si possono ritrovare sia istituti attivi, sia tracce di quelli scomparsi, ma non vengono approfondite più avanti e per questo le lasciamo in disparte.

L'elaborato si è concentrato sul materiale bibliografico, sebbene una parte di lavoro avrebbe richiesto un approfondimento sul campo con interviste a testimoni privilegiati. Non si esclude un approfondimento successivo allo studio.

Fig. 1 – Le aree del Cadore (BL) e del Tesino (TN) oggetto di studio



Fonte: elaborazione a cura del Dott. Francesco Ferrarese del Dipartimento Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità – Università degli Studi di Padova

CAPITOLO 1
LE REGOLE, TRA PUBBLICO E PRIVATO:
LA REGOLAZIONE DEI BENI COMUNI

1.1 – Alcune definizioni utili

Si ritiene di fare cosa utile e gradita di riportare in questo paragrafo alcuni elementi e definizioni utili alla corretta lettura.

Il nome “Regola”, come indicato nei documenti antichi, indicava specificatamente l’assemblea degli aventi diritto, i quali si ritrovavano per definire le regole, appunto, da applicare al godimento dei diritti. Il significato del nome poi si estese anche ad indicare l’istituto nel suo complesso. (Tommasella, 2000)

Il tema affrontato è quello dei domini collettivi, termine con cui si indica tutta la famiglia di forme di godimento di beni da parte di una collettività. In questo grande insieme troviamo le terre civiche: sono così definiti i beni su cui una collettività, afferente ad uno stesso Comune o una stessa frazione, possono godere dei beni e delle loro *utilitates*. Le terre collettive, o le Regole, sono molto simili alle terre civiche, ma si differenziano perché l’accesso ai beni e ai prodotti non è consentito a tutti gli abitanti di un determinato territorio, ma sono a vantaggio di un gruppo chiuso. Generalmente questo gruppo è formato dagli originari abitanti di un luogo, che hanno acquisito il diritto, possiedono i beni con un profilo giuridico privato e trasmettono i diritti, secondo regole consuetudinarie e statutarie, ai loro figli e discendenti.

L’uso civico in senso stretto invece, è definito dalla Treccani come:

Diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività come tali, su beni appartenenti al demanio, o a un comune, o a un privato. Il contenuto di questi diritti è assai vario (di qui anche la varietà delle denominazioni): facoltà di pascolo, di alpeggio, di far legna (ius incidendi e capulandi), di raccogliere fronde (frondaticum) o erba (herbaticum), di spigolare (spigaticum), perfino di seminare (ius serendi).

Qui, la differenza sostanziale con le Regole e con le terre civiche è che i diritti sono concessi ai membri della collettività. Mentre la collettività delle Regole e delle terre civiche gode di pieni diritti, grazie alla titolarità del *dominium plenum* sui beni comuni e ne possono ricavare tutte le *utilitates* che da questi scaturiscono (Tommasella, 2003).

1.2 – Fondamenti giuridici delle Regole

Dare una definizione alle Regole non è semplice, soprattutto se messe in prospettiva alla loro storia. Ad oggi, vengono definite come un istituto di diritto privato, una specie di società atipica, chiusa, dipendente dal suo oggetto sociale, non economico. Tuttavia, per quanto le inquadrano nella categoria del diritto privato, rimangono elementi importanti che la avvicinano al diritto pubblico, tanto che, se da un lato la dicotomia pubblico/privato sembra poco adeguata, dall'altro le Regole si configurano piuttosto con una loro specificità, quella del "diritto comunitario", non previsto dal nostro ordinamento e più affine ai sistemi di *common law*, ovvero di regolazione dei beni comuni o *commons* (Ostrom).

Nel contesto italiano la diffusione di forme di proprietà collettiva con differenti organizzazioni, nomi e storie, si riscontra soprattutto in diverse zone montane delle Alpi e in altre aree rurali del territorio nazionale.

A differenza di quanto avviene nel diritto privato societario, in cui l'oggetto sociale, per una società, è lo scopo per cui essa è costituita e, pertanto, prende sostanza a seguito della costituzione della società e si realizza con l'operare della società stessa, nell'Istituto Regoliero l'oggetto sociale è invece naturalmente preconstituito: la Regola viene costituita, cioè, a seguito dell'oggetto, costituito in genere da una risorsa naturale da preservare per la sopravvivenza della comunità.

L'oggetto sociale delle Regole ha a che fare, quindi, con l'habitat in cui esse sono state costituite, attivate in epoca premoderna ed evolute fino ad oggi: l'alta montagna. L'ambiente, notoriamente ostile e aspro, ha indotto le popolazioni autoctone ad inventare e scovare forme di collaborazione e regole di convivenza che nella loro straordinaria efficienza hanno permesso alle collettività di sopravvivere e in un certo modo di prosperare. Queste disposizioni e usanze sono permeate nel tessuto sociale ad un livello talmente profondo da essere sopravvissute per secoli, superando anche epoche di aperta ostilità e proibizionismo, come l'epoca Napoleonica, o di palese avversità normativa sopraggiunta con la regolazione dello Stato moderno attraverso il diritto positivo (Tommasella, 2000).

L'oggetto sociale della Regola riguarda proprio la buona gestione delle poche risorse che il territorio montano mette a disposizione per la sopravvivenza: soprattutto *boschi* e *pascoli*, ma non solo. La combinazione tra le risorse limitate e la faticosa esistenza in un ambiente inospitale hanno portato le diverse collettività della montagna a mettere da parte l'individualismo, superando l'egoismo individuale proprietario per il perseguimento del bene comune. Infatti, solo la collaborazione e la solidarietà, che è ancora un elemento tipico delle genti di montagna, hanno permesso alle popolazioni locali di vivere in sintonia tra loro (con le eccezioni che si possono comunque immaginare e riscontrare nella documentazione antica e non solo, n.d.r.) e con l'ambiente e la natura. La risorsa del bosco come "bene comune" è essenziale per le comunità autoctone da molteplici

punti di vista: sia come fonte di materia prima per la costruzione di abitazioni, sia come fonte di calore ed energia, sia come fonte economica in caso di vendita, ma soprattutto per la sua fondamentale funzione ambientale (Tommasella, 2000).

L'utilizzo equilibrato e, diremmo oggi, sostenibile delle risorse boschive, quindi, è un perno nel ragionamento che stiamo sviluppando. Se immaginiamo la piccola comunità montana, isolata da altre realtà più grandi e da altre possibilità – in termini di risorse e di agevoli scambi o mercati – non si può non immaginare anche che essa, nel gestire ciò che possiede, dovrà considerarne la trasmissione anche alle generazioni future, se ne vuole garantire la sussistenza. In quest'ottica risulta quanto mai chiaro che le risorse devono essere utilizzate in modo intelligente, efficiente, parsimonioso e nel pieno rispetto delle stesse. Si escludono a priori inutili gestioni a breve termine che potrebbero indurre uno sfruttamento rapido, al fine di monetizzare la materia prima, bensì, al contrario, si dà valore a ciò che sarà, con visioni sempre focalizzate sul lungo periodo, curando e agendo in protezione del bosco e dei pascoli. Proprio questa attitudine alla protezione del bosco, anche nell'interesse di future generazioni, trova un fortissimo aggancio nella recente Costituzione Repubblicana, all'art. 9 c. 3° (Tommasella, 2000).

La Regola è da sempre un custode/gestore, mai proprietario, dei beni utili alla sussistenza in montagna. Come afferma anche Tommasella (2003), i "proprietari" sono infatti i partecipanti alla Regola, che possiedono il bene in modo indiviso e senza parti. Questa peculiarità rappresenta un'altra differenza (caratteristica) da sottolineare e mettere in luce: la proprietà nelle Regole.

Siamo abituati a pensare che la proprietà sia o pubblica o privata (art. 42 Cost.) e siamo abituati a pensare, a norma del Codice civile, che la proprietà privata sia o singola, o in comproprietà per quote, e che queste quote possano essere oggetto di compravendita. Questo meccanismo però metterebbe in difficoltà le comunità di montagna, già minacciate dalla scure della ristrettezza, che potrebbe veder portar via pezzi di bosco o pascolo, venduti dai coproprietari al fine di monetizzare; per questo, da secoli, la proprietà non è divisibile tra i comproprietari, ma essi la possiedono "a mani riunite". Non è quindi trasmissibile per compravendita, perché non v'è alcuna quota da poter trasmettere o trasferire.

L'unica proprietà individuale riguardava la casa e l'orto, ma con il passar del tempo si allargò anche ai terreni coltivati limitrofi ai centri abitati (Tommasella, 2003).

In altre realtà montane vicine a quelle venete, oggetto della nostra analisi, come per esempio nel caso del vicino Alto Adige, il problema della frammentazione delle proprietà fu risolto tramite il principio del Maso chiuso²: preservando l'integrità della proprietà e quindi la sua superficie, si garantiva alla famiglia del Maso di continuare a vivere. Di contro, quest'ultimo sistema si presentava tuttavia come

² Il maso chiuso è una forma antichissima di proprietà, diffusa in Trentino-Alto Adige, Carinzia e Tirolo. Disciplinato ad oggi dalla legge provinciale di Bolzano, la quale lo individua nell'insieme di immobili e diritti connessi che, su richiesta del proprietario, sono dichiarati tali dalla commissione locale per i masi chiusi.

soluzione utile solo per il primogenito maschio, escludendo dall'eredità tutti gli altri famigliari. Anche i Masi chiusi furono coinvolti dalle novità normative che li volevano sopprimere, a vantaggio di una più equa ripartizione ereditaria.

Nel caso delle Regole, invece, non si rischiava in alcun modo che i fondi fossero divisi in parti eccessivamente piccole da non garantire la sussistenza di una famiglia, in quanto le parti non esistevano e la proprietà era gestita in modo comunitario, come accade tutt'oggi, garantendo a tutte le famiglie quel di cui avevano bisogno.

Il sistema regoliero ha sempre funzionato, ad eccezione di sporadiche particolari situazioni, con la presenza in Assemblea di un membro per ogni fuoco-famiglia. Si definiscono fuochi-famiglia quegli insiemi di persone, legate da un vincolo di parentela, che vivono negli stessi spazi. La norma era, in tempi antichi e fino a non molti decenni fa, che nonni, genitori, figli e fratelli vivessero tutti attorno allo stesso fuoco, appunto, costituendo famiglie allargate, anche molto numerose. La trasmissione del diritto regoliere, dai genitori ai figli maschi, non garantiva in automatico la partecipazione all'Assemblea, almeno finché essi non avessero costituito un fuoco famiglia a sé stante, autonomo. Di norma, era il capo-famiglia inviato a rappresentare in Assemblea l'intero fuoco e generalmente si trattava del membro più anziano.

Relativamente alla proprietà collettiva, alla luce della disposizione costituzionale sopra esposta, risulta lecito chiedersi se essa rientri nella categorizzazione privata o in quella pubblica. Da qualche decennio la giurisprudenza e la dottrina ritengono questa tipologia di proprietà sia contestualmente pubblica e privata, assieme. La materia va distinta tra il profilo soggettivo e quello oggettivo, come vedremo successivamente. (Germanò, 2023)

1.3 – I diritti dei regolieri

L'ordinamento interno delle Regole è stabilito attraverso degli statuti, che venivano e vengono tutt'ora chiamati "*Laudi*", anche dalla normativa di settore. I Laudi sono la raccolta scritta delle norme che la stessa comunità si è data, ma come ogni testo scritto, non è che la trascrizione di antiche norme consuetudinarie che venivano tramandate a voce, di generazione in generazione. Anche per questo motivo ogni Regola ha iscritto nel laudo diritti che possono essere differenti rispetto a quelli previsti da altre Regole. Ad oggi, i diritti di godimento che i consorti regolieri possono vantare sono stabiliti negli statuti di ogni singola Regola. Nella maggior parte dei casi possiamo ritrovare:

- i diritti di elettorato, attivo e passivo,
- i diritti di godimento sui beni in proprietà collettiva di legnatico,
- diritti di rifabbrico,
- di fabbisogno,
- di pascolo e di erbatico.

- In alcune Regole si riscontrano anche riferimenti ai diritti sul prelievo dei prodotti del sottobosco,
- al “cavar sassi”³,
- al pernottare e allo stabulare⁴.

Negli statuti più recenti si è ritenuto opportuno specificare l’estensione dei diritti regolieri a tutte le *utilitates* provenienti dal patrimonio antico, fino a dichiarare che:

*Ogni famiglia ha diritto di accedere ai terreni comuni e farne uso che non sia in contrasto con il presente statuto o dei regolamenti e non impedisca i diritti agli altri consorti*⁵.

I diritti di *rifabbrico* e di *fabbisogno* attribuiscono la possibilità di prelevare legname da opera e da lavoro per l’acquisto o la costruzione (diritto di rifabbrico), per la manutenzione ordinaria e straordinaria (diritto di fabbisogno) dei fabbricati civili e rurali in proprietà dei consorti regolieri, oltre che la possibilità di alienare il materiale da rifabbrico per pagare i servizi di lavorazione del legname o per acquistare altro materiale da costruzione (Cacciavillani, et al., 2000).

Negli statuti vengono poi spesso espressi dei limiti, in particolare si vincola l’uso dei beni e delle loro *utilitates* all’uso familiare, con talvolta il divieto di farne commercio. Si pensi all’estrazione di materiale legnoso dai boschi da parte di un regoliere, al fine di venderlo: si realizzerebbe un arricchimento indebito sulla proprietà collettiva. Inoltre, il Presidente della Regola ha facoltà di sospendere l’uso o l’assegnazione dei diritti, qualora rilevi danni arrecati ai beni regolieri, mentre la Regola può imporre condizioni o cauzioni per attenuare il rischio di danni al suolo o alle strade o alle opere durante l’uso dei beni collettivi.

Su richiesta del regoliere interessato vengono erogati dei contributi, per esempio per rifabbrico, ovvero la costruzione di una casa o di una stalla in legno, con modalità disciplinate da un regolamento apposito. L’erogazione è subordinata alla disponibilità dell’ente, anche in relazione alla capacità produttiva dei boschi. I regolieri che hanno beneficiato di contributi dalla Regola per lavori ad un immobile hanno poi il divieto di vendere quell’immobile per un periodo che di norma ha durata di 25 anni. Nello stesso periodo lo stesso bene non potrà ricevere ulteriori contributi di rifabbrico.

Il diritto al legnatico invece prevede l’assegnazione di una quota di legna da ardere per il riscaldamento della famiglia regoliera.

L’erbatico è il diritto che permette l’utilizzo dei pascoli e dei prati per farne fieno e allevare bestiame di proprietà. Il pascolo è un’attività che, dove è ancora presente, viene eseguita dalle Regole per conto di tutti i regolieri, è la Regola che nomina il

³ Si intende il diritto di poter estrarre dal territorio il materiale roccioso necessario alla costruzione dei fabbricati utili alla famiglia.

⁴ Stabulare: agg. [der. del lat. *stabulum* «stalla»], non com. – Di allevamento di animali domestici praticato in stalla. Da dizionario online Treccani.

⁵ Art. 23 Statuto Regola di San Vito.

pastore, che garantisce parità di accesso alle risorse e che sorveglia sul loro corretto sfruttamento, al fine di non danneggiare o depauperare i pascoli. I proprietari del bestiame al pascolo eleggono un'amministrazione dei pascoli: essa è responsabile nei confronti della Regola per danni al patrimonio regoliero o in proprietà collettiva, come pascoli, prati, sottobosco, edifici e impianti annessi (Cacciavillani, et al., 2000).

Ogni regoliere partecipa alla Regola in rappresentanza del proprio nucleo familiare, come vedremo meglio in seguito, ma non detiene quote sui diritti di cui gode, anzi, il concetto di quota stesso è estraneo.

Ogni regoliere è titolare di un diritto soggettivo che comprende il bene nella sua totalità e che non può essere localizzato materialmente in una determinata parte. Questo diritto, inoltre, non è disponibile. (Tommasella, 2003)


L'attenzione verrà adesso focalizzata sui due casi studio presi in esame: le Regole del Cadore e le Vicinie del Tesino.

CAPITOLO 2 LE REGOLE DEL CADORE

2.1 – Il contesto del Cadore

La zona del Cadore fu abitata già in epoca preromana: reperti storici testimoniano la presenza di Paleoveneti. Con buona probabilità, le Regole comeliane e ampezzane risalgono all'età medievale, ma le prime tracce scritte che riportano l'esistenza delle Regole sono successive all'anno Mille (Tommasella, 2000).

Fig. 1 - Area montana bellunese e comuni d'interesse



Fonte: elaborazione a cura del Dott. Francesco Ferrarese del Dipartimento Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità – Università degli Studi di Padova

Per quanto riguarda le regole Zoldane, scrive Martini (2004), si riconoscono le varie investiture, inizialmente vescovili, per la concessione di masi o di forni/fucine metallurgiche presenti in valle e, successivamente, le investiture della Repubblica di Venezia, con cui le varie Regole documentavano la titolarità dei beni. Spesso si legge nelle investiture alle comunità Zoldane che Venezia riconosceva e prendeva atto, nella maggioranza dei casi, della titolarità del diritto di proprietà della Regola, che approfondiremo dopo, sui beni infeudati:

“[...] in conformità di detta scrittura troviamo detta Regola goder, et posseder l'infrascritti Beni Comunali dentro li sottoscritti Confini [...]”⁶

In particolare, il primo Statuto di cui abbiamo traccia, concesso da Biaquino III Da Camino alle Comunità Cadorine, risale al 1285 e sanciva già allora il diritto delle Regole ad auto amministrarsi su ciò che era di loro competenza. Alla morte di Biaquino III, il Cadore si autoregolò per pochi anni, sotto la protezione di Carlo di Boemia e Giovanni di Carinzia. In questi anni venne redatto un nuovo statuto, che riconosceva la funzione delle Regole e stabiliva che i boschi dovevano essere considerati comuni agli uomini del Cadore e che fossero esclusi i forestieri. Successivamente, nel 1347, il Cadore fu infeudato dal Patriarca di Aquileia, con il quale i Cadorini presero accordi per avere protezione, per mantenere un'autonomia completa e per l'esenzione da contribuzioni; in cambio, offrirono fedeltà e obbedienza. In questa fase si confermò così il ruolo della Comunità Cadorina, che poté amministrare il diritto e la giustizia secondo statuti e consuetudini del Cadore stesso, prima che secondo il diritto comune.

Nel 1405 Venezia sconfisse il Patriarca e dal 1420, con il patto di dedizione, il Cadore si unì alla Repubblica di Venezia. In questa fase i cadorini mantennero libertà ed esenzione da fazioni e collette, la giustizia veniva amministrata da cadorini e il Consiglio Generale della Comunità Cadorina si vide riconoscere il potere di agire sugli Statuti.

Nel 1511 l'Ampezzo fu occupato dall'Imperatore Massimiliano d'Asburgo e da quel momento il legame del centenario con Venezia cessò, ma non cessarono le autonomie conquistate, perché gli ampezzani chiesero da subito all'Imperatore di confermare gli antichi privilegi e la titolarità della proprietà dei boschi. Inoltre, non vollero l'applicazione delle leggi del Tirolo, ma vollero che venisse confermato lo Statuto del Cadore del 1338. Non solo venne loro concesso tutto ciò, ma vi fu addirittura un ampliamento dei privilegi: il centenario divenne *Magnifica Comunità*, con poteri legislativi e poteri analoghi a quelli del Consiglio Cadorino. In questa fase, la proprietà dei boschi venne riconosciuta agli ampezzani come proprietà comune e la sua gestione fu affidata alla Magnifica Comunità. Invece, i

⁶ Investitura del 12 gennaio 1640, poi riconfermata più o meno ogni dieci anni fino al 1791. In F. Pellegrini – P. Monego, *Le regole di Zoldo e le investiture della Serenissima*, 2003.

pascoli erano gestiti dalle singole Regole. Le Regole Ampezzane passarono da 4 a 13, seguendo l'incremento della popolazione (Tommasella, 2000).

Nel 1797 la Repubblica di Venezia cadde sotto le pressioni di Napoleone. Nel 1806, con l'annessione del Cadore al Regno Italico, furono estese le norme francesi sulle circoscrizioni amministrative e così ogni Regola divenne un comune e i comuni più piccoli furono fusi tra loro. Alcune Regole divennero così delle frazioni di Comuni più grandi, ma mantennero comunque separate le loro attività e passività.

Con il Congresso di Vienna del 1814 i territori in questione tornarono in mano austriaca, ma l'Ampezzo chiese di far parte del Tirolo, mentre il Cadore passò al Lombardo-Veneto.

Dopo un periodo di novità, introdotte per cercare di rendere più produttivi i fondi agricoli, senza che però fossero raggiunti risultati considerevoli, alla fine del secolo e nei primi anni del '900 ci fu un'apertura verso il sistema della proprietà collettiva. La legge forestale del 1923, approvata con Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, dimostrava il rispetto della natura e la capacità di auto-normarsi di quei soggetti che esercitavano la proprietà collettiva, come ad esempio: le università agrarie⁷, le comunanze e le società di antichi originari.

Nel 1908 il tema fu ripreso al Senato da una Commissione che evidenziò la necessità di disciplinare gli usi civici e i domini collettivi con un unico testo legislativo. Gli usi civici erano considerati pregiudizievole e si diffuse l'idea di doverli smantellare. Si susseguirono tre disegni di legge tra il 1908 e il 1921, ma fu solo il 16 giugno del 1927 che il testo venne definitivamente convertito nella legge 1766/1927, tutt'ora in vigore (Tommasella, 2000).

2.2 – Il contesto normativo verso una sua evoluzione moderna

Come si è detto, la L. 1766/1927 costituisce la base di partenza e ancora oggi è utilizzata per le parti in cui non è stata abrogata dalle normative più recenti.

La norma fascista, in vigore in quegli anni, non intendeva abolire tutto il diritto collettivo, ma si proponeva di liquidare i soli usi civici in senso stretto (Tommasella, 2000). Secondo Germanò (2023), la norma approvata intendeva livellare tutte le fattispecie di proprietà collettiva, forzandole al modello dei demani comunali di stampo meridionale.

La norma disciplinava una procedura di riordino divisa in fasi:

- 1) Dichiarazione;
- 2) Accertamento;
- 3a) Liquidazione degli usi civici;

⁷ Le università agrarie sono forme associative, diversamente denominate (università, comunanze, partecipanze, associazioni agrarie), esistenti tuttora in varie regioni d'Italia, che rappresentano vestigia di un'epoca passata, in cui hanno avuto funzioni ben più cospicue: esse si riportano, infatti, alle forme antiche della proprietà collettiva, di cui costituiscono il residuo storico. Si sono sviluppate e perdurano anche in altri paesi (es., gli Allmenden nella Svizzera, il mir russo). Da dizionario online Treccani, definizione di Giangastone Bolla.

- 3b) Assegnazione a categoria dei demani civici;
- 3c) Scioglimento delle promiscuità;
- 4) Legittimazione.

Nella prima fase, la norma sancisce all'art.3 che: "chiunque eserciti o pretenda di esercitare diritti della natura di cui all'art. precedente, è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario". Questo termine perentorio avrebbe voluto ridurre drasticamente la presenza degli usi civici, in quanto ci si aspettava che molti titolari dei diritti non avrebbero fornito la dichiarazione. Si avrebbe poi avuto modo di tenere nota di tutti i casi di diritti d'uso civico in esercizio. La giurisprudenza ha però tutelato questi diritti ridimensionando l'efficacia della legge, ritenendo che la dichiarazione fosse necessaria solo degli usi civici non più in esercizio.

La seconda fase, successiva alla dichiarazione, prevede l'accertamento, che si svolge in sede amministrativa o in sede contenziosa. Per gli usi civici cessati prima del 1800 si prevede di dover procedere su base documentale, mentre per l'accertamento degli usi civici attivi o cessati dopo il 1800 la prova può essere raggiunta con qualsiasi mezzo. La norma, così disciplinando, sembra avere un doppio interesse contrapposto: da un lato l'intenzionalità del legislatore a ridurre la presenza e gli effetti di questo istituto; dall'altro, garantendo l'accertamento e quindi il riconoscimento di quelli già cessati più di cento anni prima dell'entrata in vigore, ne sancisce l'imprescrittibilità de facto e ne tutela il ripristino (Tommasella, 2000).

La terza fase prevede tre azioni differenti, in funzione della tipologia di uso civico che ci si trova davanti: gli usi civici possono trovarsi su fondi privati, su fondi di proprietà di soggetti che rappresentano la comunità di abitanti o in condizioni di promiscuità⁸. Nel primo caso, (fase 3a) dove la collettività detiene diritti d'uso civico sulla terra di un terzo privato cittadino, la norma prevede la liquidazione dei diritti, in linea con l'idea che vengano ammesse solo la proprietà collettiva – sia sotto forma di terre civiche sia come proprietà collettive chiuse, es. le Regole – e la proprietà individuale. Non sarebbero dovute più esistere situazioni di promiscuo godimento tra collettività e proprietario, ma nonostante queste intenzioni, si ritrovano tutt'ora numerosi casi di forme di promiscuo godimento ancora in essere. La regola generale di liquidazione consisteva nello scorporamento di una quota del fondo, di dimensioni variabili e proporzionali al valore dei diritti, che sarebbe stato acquisito nella proprietà comunale. Il regolamento n. 332 del 1928 introdusse però una preferenza verso la liquidazione in denaro.

Nel secondo caso (fase 3b) troviamo terre di proprietà di un ente che rappresenta una collettività su cui sussistono diritti d'uso civico: esse sono chiamate anche terre d'uso civico. Queste terre ricomprendono sia i beni sottoposti ad originario dominio

⁸ Si intende promiscuità fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune.

da parte di una comunità di abitanti, sia i beni provenienti dall'esercizio dei diritti su queste terre: esse prendono il nome di "demanio civico".

Siccome uno degli obiettivi principali del legislatore era quello di efficientare la produzione agricola, la norma intendeva rilanciare questi fondi attraverso una loro collettivizzazione; infatti, il legislatore fascista presumeva incapace la proprietà collettiva di essere sufficientemente efficiente e dispose così che i fondi dei Comuni, delle frazioni, delle università e delle altre associazioni agrarie, compresi quelli acquisiti tramite liquidazione, sui quali si esercitavano usi civici, fossero distinti in due categorie:

- a) Terreni ad uso bosco o pascolo permanente;
- b) Terreni per la coltura agraria.

La norma stabiliva che i terreni in cat. a) non potessero essere alienati o mutati di destinazione, salvo preventiva autorizzazione del Ministero; mentre i terreni di cat. b) sarebbero stati divisi "tra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o frazione tra i meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità". I beni non assegnati a categoria non ricevevano dalla norma una disciplina particolare, ritenendo la situazione transitoria.

Infine, l'art. 8 della legge prevede lo scioglimento delle promiscuità (fase 3c), ossia la condizione in cui più popolazioni si trovino ad avere diritti sullo stesso fondo, che a norma si attua con lo scioglimento, senza compenso delle comunioni generali, per servitù reciproche e successiva divisione del fondo, mentre per le comunioni generali per condominio e per le comunioni particolari⁹, si prevede lo scioglimento con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà.

L'ultima fase (fase 4) prevede la legittimazione, ossia il trasferimento di porzioni di terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni, a coloro che ne hanno occupato lo spazio, purché: 1) l'occupante abbia realizzato migliorie; 2) l'occupazione non interrompa la continuità dei terreni; 3) l'occupazione duri da almeno 10 anni (Tommasella, 2000).

La gestione dei domini collettivi, fossero queste terre civiche o proprietà collettive chiuse, poteva essere esercitata secondo la norma:

- dal Comune: la norma non indica espressamente a chi spetta la titolarità dei beni civici, la giurisprudenza ha però stabilito che la proprietà spetta alla popolazione;
- dalla frazione: intesa come collettività indifferenziata di persone legate dal vincolo di incolato. Anche in assenza di una vera personalità giuridica, la norma affida alle frazioni una certa soggettività in capo al Comitato frazionale. Si ritiene che la titolarità dei beni spetti alla comunità di abitanti residenti;

⁹ Art. 8 c.3 r. LEGGE 16 giugno 1927, n. 1766: "Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori."

- dalle associazioni agrarie e dalle università: tendenzialmente svantaggiate dalla norma, anche se non se ne prevede la soppressione. Viene infatti impedita la nascita di nuove associazioni, riconoscendo quelle esistenti. La norma inoltre prevede lo scioglimento in caso di patrimonio insufficiente alle esigenze degli utenti, con conseguente assegnazione dei terreni al Comune o alla frazione.

La disciplina fascista ha aperto il godimento dei beni a tutta la collettività, Comunale o frazionale, vietando la chiusura dei diritti a poche categorie di persone. Nello stesso tempo si regolava il godimento dei diritti attraverso statuti e regolamenti autonomi, armonizzati alla legge nazionale. Queste azioni, secondo il legislatore, avrebbero dovuto portare al generale disinteresse e alla conseguente morte per oblio di ogni forma di proprietà collettiva.

La circolare del 26 aprile 1928 riportante le istruzioni per l'applicazione alle Associazioni agricole della legge del 1927 affermava che le Associazioni erano "sorte generalmente per l'uso e godimento di terre comuni da parte di tutti gli abitanti, e continuate in alcuni luoghi con l'ammissione di tutti gli abitanti [...] in altre con l'abusiva riserva del godimento ai soli discendenti degli originari", concludendo che "la nuova legge ha inteso ricondurre queste associazioni alla originaria costituzione di associazioni che raccolgono nel proprio seno tutti i cittadini utenti del Comune o della frazione del Comune [...] Ha stabilito inoltre che le terre possedute dalle Associazioni agrarie debbano restare aperte agli usi di tutti i cittadini del Comune, eliminata ogni distinzione tra cittadini originari e sopravvenuti". Con questa nuova interpretazione, che vedeva le proprietà collettive chiuse come usurpatrici delle risorse di tutti, sarebbero dovute sopravvivere le sole terre civiche. Le Regole agirono sia in sede giudiziale che di fronte al Commissario Liquidatore¹⁰, ma le sentenze e le pronunce non furono favorevoli e, nonostante i tentativi di difesa, ai regolieri non rimase che adeguarsi, agire come frazionisti e difendersi dalle ingerenze dei Comuni. Grazie agli sforzi dei Regolieri, che non si diedero per vinti, e con l'avvento della Repubblica nel 1948, essi riuscirono a ottenere dal legislatore una modifica in direzione del riconoscimento (Tommasella, 2000).

2.3 – Le Regole del Cadore dopo il Decreto Segni del 1948

Nell'agosto del 1947 a Pieve di Cadore si riunì un Comitato composto da Sindaci, capi-regola e regolieri, con l'obiettivo di spingere il legislatore a riconoscere le Regole, dichiarare il loro patrimonio inalienabile e indivisibile e affidare loro l'amministrazione dei beni in proprietà collettiva (Tommasella, 2000).

Il 3 maggio del 1948 venne approvato il d.lgs. 1104 (c.d. Decreto Segni), che conteneva disposizioni per le Regole del Cadore. Al primo articolo del decreto si

¹⁰ Figura istituita dall'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con funzioni amministrative e giudiziarie sugli usi civici

stabili che alle Regole cadorine fosse riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico “ai fini della conservazione e del miglioramento dei beni silvo-pastorali pertinenti alle medesime, della gestione e godimento delle pertinenze dei beni stessi e dell'amministrazione dei proventi che ne derivano”. Si noti che Pototsching¹¹ aveva definito le Regole cadorine “enti privati di interesse pubblico”.

La nuova legge garantiva l'amministrazione dei beni in capo alle Regole, ma queste potevano scegliere di delegare l'amministrazione Comunale, la quale doveva fare però riferimento agli antichi laudi e statuti. All'art. 2 la norma stabilisce che:

“I beni immobili pertinenti all'attività silvo-pastorale delle Regole sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione.

I proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni pertinenti alle Regole, dopo che siano stati soddisfatti i particolari diritti di godimento (pascolo, legnatico e «rifabbrico») delle famiglie regoliere, non potranno essere divisi fra i partecipanti alla Regola, ma saranno destinati [...]” a favore del bilancio comunale.

In questo modo, secondo Pototsching, l'agire delle Regole coincideva con il principio della funzione sociale sancito dall'art. 42 c.2 Cost.

La personalità di diritto pubblico comportava pesanti controlli da parte della Giunta Provinciale Amministrativa sugli Statuti, sui bilanci preventivi e consuntivi e su tutte le delibere.

La non alienabilità comportò alcune difficoltà, specificatamente ai fondi sui quali furono costruite le abitazioni di regolieri, ma la legge n. 957 del 1967 appositamente redatta mitigò il rischio della nullità delle acquisizioni, permettendo alla Regola di alienare o cambiare destinazione ai beni regolieri, con voto in Assemblea e con determinate maggioranze. Dovevano sussistere ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico, i beni da alienare dovevano essere di limitata estensione e il ricavato era vincolato all'acquisto di altri beni silvo-pastorali o al miglioramento dei beni posseduti.

L'indivisibilità sanciva la mancanza di quote del patrimonio ed è caratteristica della proprietà collettiva “a mani riunite”. In ultima, il vincolo di destinazione perpetuo all'attività agro-silvo-pastorale era funzionale al soddisfacimento dei diritti particolari dei consorti regolieri. Da questi vincoli si desume poi la non usucapibilità dei beni regolieri e si ritiene applicabile l'art. 1145 c.c.

2.4 – Altri aggiornamenti normativi rilevanti: la tutela dell'ambiente montano

Su intervento delle Regole Ampezzane, che non si volevano assoggettare al regime pubblicistico con i relativi pesanti controlli, il Parlamento approvò una successiva

¹¹ Cfr. Pototshnig U., *Le regole della Magnifica Comunità Cadorina*, Milano, Vita e pensiero, 1953

disposizione, la legge sulla montagna del 25 luglio 1952, n.991, che stabilì la loro natura privata e la loro conseguente autonomia, definendole “comunioni familiari”. Purtroppo, la giurisprudenza non fu pronta ad accogliere queste innovazioni e ritenne inapplicabile il testo normativo con la motivazione secondo cui le Regole non costituivano “comunioni familiari” (Tommasella, 2000).

Con l’avvio delle Regioni a statuto ordinario, nel 1971 il legislatore intervenne nuovamente in materia con una disciplina quadro, la legge sulla montagna n. 1102 del 3 dicembre 1971, in cui fissò i principi generali per lasciare alle Regioni la libertà di normare in dettaglio la materia, allo scopo di modellare le norme alla realtà locale di ogni regione.

La legge nazionale ribadiva, al comma uno, l’autonomia di organizzazione e amministrazione delle comunioni familiari montane, mentre al comma 2 includeva esplicitamente le Regole Ampezzane, del Comelico e le società di antichi originari della Lombardia e le servitù della Val Canale nelle comunioni familiari, specificando in modo chiaro e senza possibili interpretazioni la loro non applicabilità delle norme sugli usi civici alle Regole. Fu questa norma che sottrasse le terre collettive alla norma sugli usi civici e al relativo commissario.

Relativamente al regime dei beni, la norma non modifica il regime pubblicistico introdotto dal decreto legislativo n.1104/1948, che quindi continua ad essere vincolato all’attività agro-silvo-pastorale, continua ad essere inalienabile e indivisibile e prevede che queste caratteristiche siano trascritte o intavolate nel libro fondiario.

La legge recita all’art. 11: “Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione.” Per questo tutti i beni acquisiti antecedentemente a quell’anno sono da considerarsi “patrimonio antico” e si stabilisce che sia la Regione a indicarne limiti, condizioni e controlli necessari alla concessione temporanea di usi diversi.

Alla Regione vengono rimandate anche le discipline in merito alla pubblicità degli Statuti, bilanci e nomina dei rappresentanti.

La *Legge sulla montagna* n. 97 del 31 gennaio 1994 prospetta un cambiamento significativo, poiché da essa si evince che il legislatore non vede più la montagna come un problema, ritenendo che essa non costituisca più una risorsa di interesse nazionale da valorizzare e tutelare: nel concreto, la norma mette a disposizione risorse con un intervento strutturale, tramite il *Fondo nazionale per la montagna*.

All’art. 3 la legge ribadisce il riconoscimento delle comunioni familiari montane, delle Regole e delle Associazioni, affidando loro personalità giuridica di diritto privato, ma lasciando la scelta delle modalità alle Regioni. Ribadisce, inoltre, l’autonomia statutaria e l’autonomia a determinare i criteri oggettivi di appartenenza.

Alle Regioni sono demandate le competenze a:

- disciplinare le condizioni per le autorizzazioni, in ogni caso rilasciate con valutazione caso per caso, per attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali

sui fondi, sempre garantendo la originaria consistenza del patrimonio antico;

- regolare, in caso di carenza di norme di autocontrollo fissate dall'organizzazione, le garanzie di partecipazione alla gestione dei beni comuni dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie;
- stabilire le forme di pubblicità dei patrimoni collettivi, degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e utenti aventi diritto;
- prevedere le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, a garantire le forme sostitutive di gestione dei beni in caso di inerzia o impossibilità delle organizzazioni e a garantire il coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti di per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Queste disposizioni ci suggeriscono come il legislatore abbia accantonato l'idea che aveva della proprietà collettiva come di un istituto vetusto e non funzionale e che invece abbia rivalutato con maggior favore queste organizzazioni che hanno da sempre saputo gestire il territorio montano con efficienza e cura e che proprio per queste caratteristiche sappiano perseguire e raggiungere obiettivi sanciti in Costituzione, come la tutela dell'ambiente a vantaggio dell'intera collettività nazionale (Tommasella, 2000).

Condividendo la potestà legislativa con le Regioni, il legislatore nazionale volle rimediare all'eccessiva rigidità del testo del 1927, che voleva incasellare tutte le forme di proprietà collettiva in un unico quadro normativo, che non teneva conto dell'eccessiva distanza che intercorreva tra alcune di queste forme di proprietà collettiva.

Come è chiaro dalla lettura della norma, la potestà legislativa regionale non era assoluta, ma doveva muoversi all'interno di limiti stabiliti dalla normativa quadro nazionale, la quale voleva assicurare i valori e i principi di base dell'istituto regoliero, affinché nel suo operato tutelasse l'ambiente nell'interesse nazionale.

Ciò che preme e muove il legislatore è quindi la questione inerente la *tutela ambientale*, che viene garantita dai beni che la Regola gestisce. I limiti che il legislatore ha posto si focalizzano quindi proprio sulla gestione di questi beni e non tanto sulla forma di organizzazione che le Regole vogliono darsi.

In ultimo, la legge n. 168 del 20 novembre 2017 in materia di domini collettivi sancisce il pluralismo delle forme di gestione e di sfruttamento della terra. Sostanzialmente recupera alcune tradizioni giuridiche che mai sono scomparse del tutto, nell'ambito agro-silvo-pastorale, perché aderenti alle esigenze di privati e collettivi. Essa mette in luce quel pluralismo e quella particolare forma di "comunitarismo" che, sebbene osteggiati da tentativi di sradicamento, sono tutt'ora presenti in alcune realtà, vive grazie alle loro radici profonde, ma anche alla loro capacità di regolazione dei beni comuni (Tommasella, 2000).

La nuova legge, all'Art. 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie. Costituendo un fatto importantissimo, in quanto lo Stato prende atto dell'esistenza di questi enti, che esistono indipendentemente dallo Stato. Aggiunge poi che questi enti sono dotati di capacità di autodeterminazione, sia per l'amministrazione soggettiva che oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale. In sostanza, quindi, viene riconosciuta l'esistenza di un diritto alternativo, che costituisce un ordinamento parallelo a quello statale o regionale, essendo venuto meno l'assolutismo giuridico dell'ordinamento statale per espressa affermazione del legislatore (Germanò, 2023).

Secondo Paolo Grossi (1991) citato anche dallo stesso Germanò (2023), il legislatore ha finalmente preso coscienza di queste strane tipologie di proprietà, nate oltre lo Stato e con una motivazione estranea allo Stato stesso, figlie di altre culture (definite "aliene o contrarie" dallo stesso Grossi), di cui portano i tratti distintivi. Afferma poi (Grossi, 1997) che nella proprietà collettiva la comunità vive certi valori e li osserva, conservandoli attraverso le generazioni nei secoli, valori "meritevoli del nostro rispetto e della nostra comprensione".

La norma, all'Art. 3, comma 1, considera beni collettivi

"le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo"

La nuova norma nazionale N. 168 del 2017 ci restituisce anche la *ratio* del riconoscimento dei domini collettivi, precisando le ragioni del valore e della tutela dei domini collettivi. Essa eleva i beni di collettivo godimento quali "elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali"¹² e afferma che essi sono "componenti stabili del sistema ambientale", potremmo dire che si prende coscienza che lo scopo di questi enti non è più, come si può ben immaginare, quello di permettere alle popolazioni rurali di non soffrire la fame o per dar loro ciò che serve per non avere una vita inerme, bensì che queste realtà permettono la salvaguardia ambientale, valore riconosciuto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 9 luglio 2014, n. 210 e 21 febbraio 2017, n.103. Si riconosce poi i domini collettivi come "strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale"¹³ e così disponendo si ricava che il vantaggio utile dalla tutela del patrimonio antico ricade sull'intera collettività nazionale [osiamo pur dire Europea, n.d.r.]. (Germanò, 2023)

Un ulteriore aspetto innovativo della norma in questione riguarda proprio la considerazione dei beni del patrimonio naturale, economico e culturale delle comunità collettive, che viene considerato "come proprietà intergenerazionale". Con questo passaggio la legge statale acquisisce e fa suo uno dei principi fondanti

¹² Art. 2, comma 1, lettera a) della L. n. 168/2017

¹³ L. n. 168/2017, Art. 2, comma 1, lettera b)

di ogni atto, azione o deliberazione presa dagli istituti regolieri fin dalla loro fondazione. La nuova legge rafforza il principio per cui ciascun comunista

“non gode del bene collettivo secondo l’antico jus utendi et abutendi riconosciuto dal proprietario, ma in modo che il bene sia lasciato integro al godimento delle future generazioni e quindi come titolare sì di un diritto reale, ma sostanzialmente di usufrutto” (Germanò, 2023).

La nuova legge del 2017, all’Art. 2, comma 4, si esprime anche in merito alla titolarità dei diritti: qualora non ci sia un ente esponenziale che rappresenti la collettività avente diritto, il comune ne assume la qualifica di amministratore, quale rappresentante della comunità che rimane titolare del dominio collettivo. La comunità organizzata, invece, ossia dotata di un ente esponenziale cui spetti specificatamente l’amministrazione e la gestione dei beni di proprietà collettiva, può assumere direttamente la gestione dei beni costituenti il dominio collettivo e dei diritti di uso civico. Le organizzazioni esponenziali godono di personalità giuridica di diritto privato¹⁴ e sono perciò soggette alla giurisdizione del giudice ordinario.

2.5 – La normativa della Regione Veneto per la montagna

Con la l.r. del 19 agosto 1996, n.26 la Regione Veneto ha recepito la norma nazionale e ha provveduto ad approvare una sua disciplina valida per le Regole del Cadore, del Comelico, dell’Ampezzo, integrata nel 2012 per estenderla anche alle Proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago, dette Vicinie o Colonnelli, e agli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine¹⁵.

Questa legge, antecedente all’ultima norma quadro nazionale, non è più stata aggiornata dal legislatore regionale, in quanto si è ritenuto non necessario.

All’art. 1 la Regione, senza pregiudizi e nel rispetto della normativa nazionale, riconosce e non costituisce le Regole e le identifica nel loro ruolo per la conservazione boschiva e lo sviluppo socioeconomico del territorio montano. La norma regionale del 1996 non è limitata negli effetti alle Regole già costituite nel 1996 e nominate nel testo, ma all’art. 3 si pone favorevolmente per la ricostituzione delle Regole che non sono attive e prevede il procedimento necessario alla ricostituzione e il conferimento della personalità giuridica di diritto privato.

La legge regionale ha poi uniformato i regimi della proprietà collettiva Regoliera e ha ribadito i vincoli ai beni del patrimonio antico: inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e vincolo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse. All’art. 4 riprende la disposizione della norma nazionale e disciplina che l’organizzazione interna sia retta da uno statuto o laudo oltre che dalle proprie consuetudini, che

¹⁴ Idem, Art. 3, comma 1, lettera a)

¹⁵ Art. 1, commi 2 e 2 bis, l.r. Veneto del 19 agosto 1996, n. 26, come modificato dall’art. 38 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.

devono però adeguarsi ai principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente. Infine, la normativa della Regione veneto dispone le procedure a garanzia della pubblicità degli atti (art. 13), per l'amministrazione dei beni regolieri (art. 10 e ss.), con rilevanza significativa per quanto riguarda i beni del patrimonio antico, e per coordinare i rapporti con gli enti locali (art. 14).

La legge regionale ha poi specificato che il patrimonio c.d. antico delle regole è costituito dai beni agro-silvo-pastorali che risultino di pertinenza delle Regole al 31 dicembre 1952.

Con questa disposizione, il legislatore regionale ha saputo attuare la normativa quadro con il rispetto dell'autonomia delle Regole e ha saputo anche ridare dignità a questi enti, tutelandone allo stesso momento il patrimonio antico. Soprattutto ha riconosciuto e confermato l'appartenenza dei beni ai singoli regolieri organizzati, riconoscendo la natura collettiva della proprietà (Tommasella, 2003).

Prendendo in considerazione anche la l.r. 40/2012 che trasforma le Comunità montane in Unioni di comuni montani possiamo considerare quanto segue. Tenuto conto del fatto che la normativa nazionale applicabile agli istituti regolieri prevede per i comuni l'obbligo di confrontarsi e collaborare attivamente con le Regole, si deduce che questa previsione normativa sia estendibile agli enti di secondo livello come le Unioni di comuni, le quali tra le altre cose sono investite dalla legge regionale 40/12 all'art. 1 dello scopo di "valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali della montagna". Non ci sono disposizioni nella l.r./40/12 che parli di un collegamento tra i due enti. Mentre nella l.r. 26 del 1996, all'art. 14, viene espressamente previsto che la Regione, i Comuni o le Comunità Montane (ora Unioni di Comuni montani) possano "affidare in concessione alle regole la realizzazione di interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie". Le Unioni Montane sono poi delegate alla gestione delle malghe comunali, le quali, se sono in verità beni afferenti al patrimonio antico di una regola ancora non ricostituita, sono ad oggi gestite come patrimonio comunale e quindi affidate all'UM di riferimento¹⁶.

¹⁶ Si veda <https://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/unione-montane-del-veneto>

CAPITOLO 3

LE REGOLE DI ZOLDO

3.1 - Contesto

Volendo solo accennare brevemente all'argomento delle Regole Zoldane, per rilevare la particolarità della loro rinascita recente e, non per ultimo, per un interesse personale legato al territorio natale di chi scrive, riporto quanto emerso durante il lavoro di ricerca.

In questo Capitolo parleremo in particolare delle Regole della Val di Zoldo, che prendono il nome di *Riecole* nel dialetto locale. Riconosciamo due gruppi di Regole nello Zoldano, nella parte alta della valle sono individuate anticamente cinque Regole: di Mareson, di Pecol, di Goima (detta anche di San Tiziano), di Fusine e di Coi; altre cinque nella parte bassa: di Campo (e Sommariva), di Forno, di Astragal, di Dont (comprendente anche l'abitato di Foppa) e di Fornesighe (detta anche Regola Grande di Fornesighe, perché comprendente anche le famiglie originarie di Bragarezza e Casal) (Martini, 2004).

Per quanto riguarda la storia degli istituti zoldani in epoca medievale, considerato che trattasi di un percorso simile a quello Cadorino, anche se caratterizzato da elementi che lo contraddistinguono, si invita a fare riferimento al lavoro di Martini (2004).

3.2 – Le Regole Zoldane nell'Ottocento

Nel 1806, come accadde per il Cadore, il territorio Zoldano venne incorporato al Regno Italico. Il Decreto Vicereale del 25 novembre del 1806 creò due Comuni (di San Tiziano nella parte alta e di Forno di Zoldo nella parte bassa della valle) e le relative frazioni. Così ogni frazione acquisì amministrativamente il nome della Regola relativa. Questa sovrapposizione di nomi generò confusione, tanto che, come accadde anche in Cadore, anche i beni definiti "communalì" nelle investiture e quindi in patrimonio alle Regole, vennero considerati appartenenti al Comune neoistituito, come se ne dovesse raccogliere la successione.

Si verificò perciò la situazione in cui vennero a considerarsi frazionali i beni regolieri, con conseguente apertura dei diritti a tutta la comunità frazionale residente. (Martini, 2004)

Il Decreto Vicereale prevedeva una finestra di 6 mesi entro la quale gli antichi originari avrebbero dovuto presentare i titoli di proprietà perché venissero riconosciuti, ma i regolieri non se ne curarono, perché veniva visto come un mero cambio di organizzazione, infatti, il trasferimento della gestione all'ente comunale non era sentita come un'imposizione di un nuovo "padrone", perché l'ente comunale era comunque gestito da gente del luogo (Martini, 2004).

La gestione dei beni regolieri, passata ora all'ente comunale, procedette comunque come le consuetudini imponevano, come dimostrano due documenti del 1836 e del 1839. Nel primo viene riportato che un certo Pietro Dal Mas presentò "verbale istanza di supplica" chiedendo ai frazionisti (o forse meglio: ai Regolieri) di volerlo accogliere e aggregarlo nel numero di regolieri, per poter essere capace e partecipare, per sé e per gli eredi dei benefici che gode ogni frazionista.

Ricordando che ci troviamo in un periodo dove (teoricamente) ci si dovrebbe aspettare l'apertura a tutti i residenti dei diritti sui beni collettivi, l'atto, che riconosce una comunità chiusa e ne chiede l'ammissione, risulta quanto meno stonato. Pietro Dal Mas fu poi accolto sotto il vincolo del pagamento del consueto *beninrando*. Anche l'atto di ammissione certifica la sostanziale chiusura, infatti nessun cittadino residente necessita di un riconoscimento o dell'ammissione da parte di un gruppo di frazionisti per essere considerato residente, né tantomeno deve pagare una quota in denaro.

Nell'atto del 1839, venne accolta nella Regola una donna nubile sotto il pagamento di un *beninrando* molto inferiore rispetto a quello richiesto a Dal Mas (Martini, 2004).

3.3 – I Colonelli Zoldani nell'Ottocento

Se la gestione dei beni regolieri zoldani era ormai trasferita al Comune di San Tiziano (poi divenuto Comune di Zoldo Alto, ora fuso in Comune di Val di Zoldo), i beni collettivi di Coltorondo e di Pallafavera (oggi Palafavera), che erano spettanti a tutte le famiglie regoliere delle Regole di Mareson, di Pecol, di Pianaz, di Fusine e dei Consorti di Coi, continuavano ad essere gestiti direttamente. Infatti, i documenti dell'epoca ci restituiscono un sistema organizzato, chiamato o *Colendiei* in zoldano o colonelli o colondelli, in cui un consiglio di amministrazione, composto da due componenti per ogni frazione, gestiva il patrimonio prativo, gestendolo, nominando dei custodi o dei pastori, che si dovevano assicurare che non ci fossero intrusioni da parte di pastori foresti (Martini, 2004). Per completezza, di Colonelli prativi e boschivi si parla anche in altre zone regoliere bellunesi, ma non approfondiamo per non uscire dal tema.

I colonelli erano delle strisce di terreno, disegnate parallelamente su un terreno prativo, che venivano estratte a sorte e assegnate alle famiglie aventi diritto per un anno. Generalmente erano impegnate con coltivazione di fieno, per il bestiame, ma ogni famiglia ne poteva disporre come meglio credeva. Tanto che, l'assegnazione

prolungata dello stesso colonello alla stessa famiglia ha generato spesso l'inconveniente di ritenerla proprietà privata e di poterne disporre come meglio crede la famiglia assegnataria.

Nel 1890 venne fatta richiesta per l'assegnazione di un colonello da parte di due abitanti della frazione di Brusadaz (e quindi non aventi diritto), Domenico De Marco e Matteo Dal Mas, al Comune di San Tiziano. L'ente comunale, stabilito che non si trattasse di beni di proprietà comunale, ma bensì di beni del "Consorzio di Mareson", rigettò la richiesta. I Sigg. De Marco e Dal Mas procedettero con il ricorso presso la Giunta Provinciale Amministrativa che emise l'ordine per il Comune di provvedere all'assegnazione. Il Comune ricorse prima al Ministero dell'Interno e poi al Consiglio di Stato, il quale, accettando la motivazione proposta dal Comune, annullava l'ordine della Giunta Provinciale.

In questa fase giocò un ruolo di fondamentale supporto da parte del Senatore Clemente Pellegrini, avvocato con studio legale a Venezia, originario da famiglia di origini zoldane, il quale aveva sempre mantenuto i rapporti con i compaesani. Il Senatore, interessato della faccenda, suggerì prima di trasformare la società di fatto in una società legale, attraverso l'approvazione di uno statuto e la sua registrazione. Lo statuto fu redatto secondo le antiche consuetudini, approvato nel giugno del 1894 e registrato nel 1897: fu questo il primo processo di ricostituzione di fatto di una Regola di cui si abbia traccia.

Così si estinse anche la causa con gli abitanti di Brusadaz, quando la Giunta Provinciale Amministrativa si dichiarò "incompetente a pronunciarsi nella questione" (Martini, 2004).

Nel 1905 venne alla luce l'esigenza, per istanza di due consiglieri del Consorzio Colonelli, di assegnare ad ogni famiglia regoliera due piante d'alto fusto. Secondo il Senatore Pellegrini, interpellato nuovamente dai consorti, l'assegnazione era legittima, ma il regolamento del Consorzio non prevedeva l'autorizzazione al taglio delle piante sui terreni dei colonelli. La questione, passata tramite il Comune, l'autorità forestale, la Regia Prefettura e anche il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, si sbloccò nel 1908 e il Prefetto incaricò l'Ispettore Forestale di inviare una delegazione per la valutazione in loco del progetto di taglio. Il Senatore Pellegrini si raccomandò in questa fase che i regolieri informassero i delegati dell'utilità del taglio e della sua necessità, soprattutto "per dare aria alla vegetazione e per permettere alle piante rimanenti di crescere sane e rigogliose".

Il progetto di taglio fu approvato e si procedette al taglio sul Coltorondo di 271 abeti e 1047 larici e a Pallafavera di 83 abeti e 355 larici. (Martini, 2004)

Il Senatore inviò infine il suggerimento di modifica del regolamento per prevedere l'attività dell'estrazione legnosa dai boschi su decisione dell'amministrazione del Consorzio.

Sul compenso per il supporto offerto dal Senatore va messo in evidenza come egli non abbia mai richiesto parcella, lasciando libero il Consorzio di onorarlo come

meglio credeva, egli accettò infatti solo eventuali acconti inviati autonomamente dal Consorzio (Martini, 2004).

3.4 – XX secolo e nuovo millennio

Il Consorzio Colonèlli precedeva come società privata per i propri beni, mentre i beni regolieri erano assoggettati all'amministrazione Comunale come si è visto, nella sostanziale assenza di enti Regolieri.

Nel 1921 l'amministrazione comunale emanava un regolamento per la concessione del legname. Il Regolamento, in linea con la consuetudine, regolamentava l'accesso all'estrazione della materia legnosa per fabbrica e rifabbrico, ma soprattutto lo concedeva solo alle famiglie originarie del Comune, a quelle che vi avessero stabilmente domicilio per almeno dieci anni, a condizione che avessero acquisito i titoli consuetudinari spettanti alle frazioni relativamente al godimento dei beni comunali¹⁷.

Negli anni però, mai venne meno l'interesse alla gestione dei beni del c.d. patrimonio antico e mai quindi venne meno l'idea della stessa Regola, tra la popolazione. Questo lo possiamo affermare perché nel 1958 il Sindaco Angelo Scarzanella e la Giunta comunale aggiornarono il regolamento in questione, prendendo spunto dagli statuti delle Regole di Candide (Comelico), quello della Magnifica Comunità di Cadore, quello del Consorzio Colonèlli e altri documenti: il risultato fu più uno Statuto di una Regola che un regolamento comunale.

Veniva disciplinato l'elenco degli aventi diritto, i criteri e i requisiti per essere ammessi e i motivi di espulsione dall'elenco e relativi diritti. Inoltre, stabiliva che i beni in questione fossero assoggettati alla disciplina del demanio pubblico, dichiarandoli indivisibili, inalienabili e vincolati in perpetuo alla destinazione agro-silvo-pastorale, al pari di quanto stabilito dal d.lgs. 1104 del 1948 (Decreto Segni), il quale si occupava però, lo ricordiamo, delle sole regole cadorine.

Il Regolamento non passò inosservato quindi alla Prefettura di Belluno, che in applicazione della legge sugli usi civici del 1927, la quale prevedeva l'accesso indistinto a tutti i cittadini dei beni soggetti ad uso civico, rispose al Sindaco che il regolamento violava la legge.

Il Sindaco, facendo leva proprio sulla legge n. 1766/1927, ricordava che la norma prevedeva particolari condizioni di privilegio, motivate da disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato. In particolare, rimandando alle investiture venete, ad una decisione generale del 28 aprile 1674 dei Sindaci Inquisitori in Terraferma della Serenissima Repubblica di Venezia (con la quale si riconoscevano alle famiglie originarie una sostanziale differenza con la gente "foresta"), riprendendo poi alcune disposizioni del decreto napoleonico e infine il

¹⁷ *Regolamento per le concessioni di piante e legna nei boschi del Comune*, deliberato dal Consiglio Comunale in data del 16 settembre 1921, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 9 marzo 1922, n° 2240.

regolamento del 1921, il Sindaco Scarzanella rispondeva che i privilegi previsti dalla disciplina del 1927 andavano ritenuti acquisiti.

Ad oggi, dopo le leggi che dagli anni Novanta permettono la ricostituzione delle Regole, si sono ricostituite con successo la Regola di Mareson, la Regola di Coi, la Regola di Bragarezza (disgiuntasi dalla ex Regola Grande di Fornesighe), la Regola di Astragal. Altri processi per la ricostituzione delle Regole di Dont, di Forno, di Fornesighe e di Campo e Sommariva sono in corso o in fase di avviamento.

CAPITOLO 4

LE VICINIE DI PIEVE TESINO

4.1 – La Vicinia

La c.d. “Vicinia” di Pieve Tesino è una realtà assimilabile alle Regole già viste, sia per la storia, che per la forma e la sostanza. Pellizzaro (1893) descrive la Vicinia come:

“una classe di cittadini, che in confronto del comune in generale, gode diritti speciali riguardo a pascoli, boschi e terreni coltivati, con speciali oneri talvolta.”

Sotto il profilo storico Granello (1972) dice:

“[...] Un monte comprendente prati e boschi non si presta ad essere sfruttato individualmente, tendendo al contrario a conservare i caratteri collettivistici primitivi. Le popolazioni dal canto loro, per l'eccessivo frazionamento dello scarso terreno fertile del fondo-valle, trovavano nelle montagne la necessaria integrazione della loro economia, offrendo esse il legname per le case, il pascolo per gli animali. [...]”

Questioni che ci riportano subito ai capitoli precedenti e che ci danno già indizio della stretta correlazione che ci attende nell'approfondimento successivo.

Sempre secondo Granello (1972) era naturale considerare queste risorse di proprietà comune del villaggio, costituendo così il vincolo tra gli abitanti del villaggio e il territorio. Fu così che vennero a crearsi i domini collettivi formati da un ristretto territorio di fondovalle, che in genere veniva diviso tra gli abitanti, e da un vasto territorio boschivo e di pascolo.

I villaggi più antichi e in miglior posizione riuscirono naturalmente a occupare le porzioni di territorio più ricche e vaste.

Sotto il controllo longobardo queste strutture organizzative non furono intaccate, in quanto erano consone alla loro mentalità, mentre sotto il successivo controllo vescovile i diritti di queste comunità furono messi alla prova, ma adeguatamente difesi, addirittura ampliati e consolidati, come vedremo nei paragrafi successivi.


La documentazione che abbiamo a disposizione evidenzia un determinato livello di autonomia già nella prima metà del 1200, incontrastata grazie all'assenza di feudatari o famiglie nobili stabili sul territorio.

In questo contesto lontano da poteri egemoni, non si può non immaginare un determinato livello di libertà e autonomia amministrativa, simile a quella che si riscontra in Cadore, un'immagine di autonomia e organizzazione che verrà confermata dalla ricca documentazione disponibile, ma che rispetto a quella cadorina è più recente. Vediamo ora di questo istituto specifico.

4.2 – Il contesto dell'Altopiano del Tesino

La conca del tesino, oggi ricompresa nella Provincia Autonoma di Trento, si trova nell'ambito della Valsugana, ad est della stessa, delimitata dai monti Celado e Picosta verso oriente, dai monti Sassorosso, Altanè ed Efre verso sud-ovest e dai monti Agaro e Copolo a nord. Tre sono gli insediamenti di cui si parlerà: Castello, Pieve e Cinte. Ad oggi, questi tre paesi sono sedi di tre differenti amministrazioni Comunali, di cui possiamo vedere i confini esposti nella fig. 3.

Fig. 3 – I territori dei Comuni di Pieve Tesino, Castello Tesino e Cinte Tesino



Fonte: elaborazione a cura del Dott. Francesco Ferrarese del Dipartimento Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità – Università degli Studi di Padova

Si noterà di certo la particolarità che i comuni di Pieve (in giallo) e di Cinte (in verde) non sono costituiti da un'unica entità territoriale continua, ossia, il territorio comunale è diviso in due aree distinte tra loro. Questo, come vedremo, è frutto della loro storia e la cartina, tenuta sottomano, ci aiuterà a comprendere meglio la lettura. Non si hanno precise indicazioni storiche circa i primi insediamenti, ma la più vecchia testimonianza si trova nella caverna detta del "Còlo" (sincope di Covolo, ossia rifugio) e fissa la presenza umana in questo territorio nel 1078. La caverna, ricca di iscrizioni databili fino al 1675 pare non fu in seguito più utilizzata e venne riscoperta solo nel 1890 nella sua interezza. Il territorio Tesino è limitrofo anche alla odierna provincia di Belluno, nella sua parte Feltrina, tanto che nel passato si riscontrano diversi riferimenti a faccende interessanti i paesi feltrini di Lamon e Fonzaso, oltre che con la stessa cittadina di Feltre. (Pellizzaro, 1893).

Pellizzaro (1893), sulla scorta di credenze popolari, fa menzione di un Anonimo, il quale avrebbe affermato che il Tesino era assoggettato prima ad una famiglia romana e successivamente avesse avuto una Signoria propria, detta appunto "Signori di Tesino" ai quali succedettero nel 1150 i "Signori di Grigno". Stessa notizia viene anche riportata da Montebello (1743), il quale riporta similmente la stessa notizia dichiarando che questa sia arrivata a lui tramite un manoscritto, presumibilmente dell'Anonimo citato da Pellizzaro, ma che questo sia anche l'unica fonte di cui si fa riferimento di questi "Signori di Tesino" e che l'unica certezza di Giusdicenti in quell'area sia dei Signori di Castelnuovo.

Di certo si riscontra un documento, presente in archivio comunale di Pieve, scoperto da Lodovico Oberziner durante il lavoro di riordino, datato 1208, con il quale le comunità di Pieve e di Cinte si accordavano sulla ripartizione delle contribuzioni dovute al vescovo di Feltre. Si legge poi in un secondo documento dello stesso anno, che le comunità volevano continuare a praticare in comunione lo sfruttamento dei boschi e dei pascoli. Si può ritenere che questa prassi sia continuata indisturbata sino al 28 febbraio 1650, giorno in cui fu emanata una sentenza arbitrale a seguito di contenzioso tra Pieve e Cinte, in merito alle spese sostenute per la ripartizione dei beni silvo-pastorali.

Considerati i documenti, il dato rilevante è che all'inizio del XIII sec le comunità in quelle zone erano già strutturate ed organizzate e che dipendevano, sotto il profilo temporale, dal Vescovado di Feltre, il quale nominava due «Capitani» e due «Giudici» con il compito di amministrare la giustizia (Granello, 1972).

Fa riflettere anche l'oggetto dell'accordo, ossia la gestione economica di questioni rilevanti tutte e tre le comunità, che richiede alla base un rapporto non conflittuale o di predominio. Si potrebbe sostenere in merito che, oltre ad essere ben organizzate ed avviate, le comunità fossero dotate ciascuna di una propria rappresentanza che agiva per conto di tutti i propri membri, portandoci automaticamente a ipotizzare che, sebbene le tre comunità possano essere partite originariamente in tempi antichi da un unico nucleo, si siano sviluppate nel tempo ognuna con la propria identità, ma sempre senza prevaricare sulle altre. Processo per il quale, certamente, deve

essere trascorso un periodo di tempo minimo rilevante e che ci può far pensare che le comunità in questione fossero stabili in Tesino da molto prima di questi accordi. Si ha notizia poi che nel 1238 la comunità di Cinte comperò il monte “*Arpaco*” dai Signori di Castelnuovo, compresi i diritti di madrica, di caccie e pesca, con edifici e campi al prezzo annuo di 70 libbre di formaggio e 30 lire di danari di Verona. I Signori di Castelnuovo mantennero diritto di caccia di falconi e sparvieri.

Nel 1262 la comunità di Castello acquistò dai Signori di Grigno e dal Rettore della Chiesa di Telve la valle “*Orsogno*”, con obbligo di contribuire, ogni anno, per 32 libbre di formaggi per ogni “*casara*” (a causa dello stile di stampa si rileva che potrebbe essere anche scritto “*cafara*”, ma chi scrive non ne riscontra significato utile) e un pranzo per dieci persone.

Nel 1289, la comunità di Pieve acquistò dai Signori di Telve per trecento lire veronesi il monte “*Vaccia*” (o *Valcia*), con espressi diritti di caccia, pesca e di ogni giurisdizione. In questo caso, conferma il Nequirito (2015) pare sia stata acquisita proprio la proprietà del monte.

Nello stesso anno, sempre la comunità di Pieve acquisto per 128 lire veronesi il monte “*Copulade*”.

Nel 1339 Rambaldo di Castelnuovo, a nome suo e dei famigliari, diede alla comunità di Pieve pro-indiviso con quella di Cinte il monte “*Altanede*” al prezzo, presumibilmente anche in questo caso annuale, di 32 danari piccoli per ogni focolare, ovvero per ogni fuoco famiglia.

Nel 1427 Castello comperò dal nobile Gorgia Teupono di Feltre i monti “*Sternocena*” e *Calmandro*” al prezzo di 525 ducati d’oro e 50 agnelle, non viene riportato dalla fonte se il prezzo sia da ritenersi annuo.

Nello stesso anno Pieve acquistò titolo feudale dal Vescovo di Feltre, succedendo ai Signori di Castellalto, il monte “*Valdorde*”, con cacce, pesche, decime e giurisdizione ad un prezzo *una tantum* di trecento ducati d’oro, non viene fatto riferimento a corrisposizioni annuali. Due anni dopo, la stessa comunità acquisto dai Nobili Muffon di Feltre il monte “*Condoscè*” (Montebello, 1743) (Nequirito, 2015).

Nequirito cita poi un documento d’investitura vescovile del 1428, con cui la comunità di Pieve acquisiva il diritto di percepire ogni tipo di decima sui monti “*Valcia*” (presumibilmente un versante differente da quello acquistato nel 1289), “*Copolà*”, “*Coldosè*” e “*Sorgazza*”. In questo documento non viene richiesto dal Vescovo alcun corrispettivo.

Nel periodo di fine Duecento il territorio Tesino passò brevemente nelle mani della Signoria dei Castelnuovo, mentre all’inizio del secolo successivo pare fosse amministrato direttamente dal Vescovo di Feltre, al termine dell’amministrazione Feltrina ci fu una breve parentesi Scaligera e in seguito venne insediato in Tesino dai Signori di Castelnuovo un vicario in veste di giudice. Seguirono ulteriori avvicendamenti fino alla fine del secolo, quando nel 1394 il territorio venne riassegnato dai Visconti ai Signori di Castelnuovo che lo posero sotto la giurisdizione

di Ivano e da qui non mutò più, consolidandosi in quel distretto dal quale mai più si slegò (Nequirito, 2015).

In questa fase, un Vicario era inviato a “*tener foro*” tra il giorno di S. Giorgio (23 aprile) fino a quello di S. Michele (29 settembre) (Pellizzaro, 1893).

Nel 1412 il territorio fu conquistato da Federico d’Austria, Conte del Tirolo, il quale invitò il Vescovo di Feltre a Merano, per farsi investire da lui del territorio della Valsugana. Da questo momento il Tesino rimase quasi senza soluzione di continuità sotto il dominio Asburgico.

Vale la pena ricordare l’anno 1487, nel quale per un brevissimo periodo la Repubblica Serenissima di Venezia occupò il territorio Tesino e gli abitanti ne approfittarono per supplicare il Doge per aver soddisfatte alcune richieste, quali libero passaggio per uomini e bestiame in loc. Covolo e a Bassano, poter svernare in Veneto con le pecore, libertà di caccia e pesca come già godevano, libertà di commercio di biade con il territorio Veneto, facoltà di usare sale tedesco, esenzione dai dazi per commerci e osterie, potersi nominare il parroco, di non dover mantenere truppe nella conca tesina e di poter mantenere le loro usanze e altre “immunità”. Il Doge accolse quasi tutte le richieste, ma terminato il conflitto, appena l’anno successivo, il 1488, il Tesino fu restituito ai Conti del Tirolo. Viene sottolineato dal Pellizzaro (1893) come Venezia mantenne valide le concessioni al Tesino per quanto era in suo potere o competenza.

Ricordiamo poi un ulteriore documento di investitura, del 1522, sempre prodotto dal Vescovado Feltrino, per i monti “*Valcìa*”, “*Copolà*”, “*Cengello Rosso*”, “*Sorgazza*” e “*Valsorda*”, il quale il Vescovo concedeva piena libertà di sfruttamento ai vicini, secondo Pellizzaro (1893), alla comunità, secondo altri) di Pieve, salvo riconoscergliene il possesso e corrispondere gli oneri feudali.

Riportiamo poi la vicenda raccontata dal Pellizzaro (1893) per cui i Tesini, durante un nuovo conflitto scoppiato nel 1509 tra Tirolo e Venezia e a titolo di rappresaglia per un incendio appiccato da Feltrini e Lamonesi, si riversarono su Lamona per saccheggiarlo e per non darlo alle fiamme accettarono un accordo per 12.000 ducati d’oro, pagati per 509 ducati in danaro e bestiame, il resto con i monti Agaro e Depoit. In seguito, Pieve fu liquidato della sua parte in danaro, mentre Castello trattenne il monte *Agaro* e Cinte acquisì il versante orientale del *Copolo*.

Pellizzaro (1893) nomina anche una investitura del 1574 per il monte “*Spiado*” alla quale andava corrisposta una libbra di pepe e l’investitura del 1776 per il monte “*Efre*”, oltre che le investiture di riconferma da parte della Casa d’Austria del 1685, del 1709, del 1713, del 1837 e del 1852 firmata dall’Imperatore Francesco Giuseppe I.

Nota particolare riportata dal Pellizzaro relativa all’investitura del 1685, concessa dall’Imperatore Leopoldo I, la quale si rifaceva alle investiture della Curia Feltrina e venivano riassunti in un elenco che riportiamo:

- 1) Coldanè, campagna coltivata;
- 2) Altanè, monte e boschi;

- 3) Fontanabona, prati;
- 4) Fontanella, prati;
- 5) Spiado, monte a boschi e prati;
- 6) Driosilana e Silana, monte a boschi a bosco e prato;
- 7) Talvagola, Pezzabosco, Consorti, monte a bosco e prato;
- 8) Chiusa, prato paludivo;
- 9) Le Valsorde, due monti a boschi e pascoli;
- 10) Valcia e Valciotta, due monti a boschi e pascoli;
- 11) Copolà, monte a boschi e pascoli;
- 12) Cima d'Asta, alpe con pascoli e boschi;
- 13) Sorgazza, alpe con pascoli e boschi;
- 14) Quarazza, alpe con pascoli e boschi;
- 15) Costa Brunella, alpe con pascoli e boschi;
- 16) Coldosè, alpe con pascoli e boschi;
- 17) Ravacena ed Efre, monte a boschi;
- 18) Val della Chieppena e Valli della Sega, boschi;
- 19) Coston, monte a boschi;

Si nota subito come l'elenco sia folto di luoghi e si può quindi dedurre la quantità importante di superficie interessata, con proporzionale corposità di diritti relativi.

Ulteriori fatti rilevanti per il Tesino si registrano poi nel 1796, con l'arrivo a Trento delle truppe dell'allora Generale Napoleone, le quali scesero poi nella Valsugana. In quella occasione istituì per il Governo del territorio il Consiglio di Trento. Nell'ottobre dello stesso anno la Valsugana fu però occupata dal regimento Latterman e l'Austria istituiva un Consiglio Amministrativo per tutto il territorio Trentino. Fino alla fine del conflitto si ebbe un'alternanza continua tra truppe francesi e austriache, finché con la pace di Presburgo tutta l'area Tirolese, comprendente il Tesino, fu assoggettato alla Baviera, alleata di Napoleone.

Nel 1809 si accese un ulteriore conflitto franco austriaco, nel quale ebbero parte anche i Tirolesi, insorti contro l'occupante Bavarese. Ma le truppe Francesi ebbero la meglio, raggiungendo quasi Vienna. La pace fu firmata nel 1810 a Parigi e venne previsto il passaggio dell'area Trentina al Regno d'Italia napoleonico.

Con la caduta di Napoleone e la successiva restaurazione, il Tirolo, comprensivo dell'area trentina e quindi della Valsugana e Tesino, venne re-incluso dal Congresso di Vienna del 1814 nell'Impero Austro-Ungherese.

La giurisdizione austriaca rimase invariata, fino al primo conflitto mondiale, il quale, volgendo al termine, vide a cavallo tra ottobre e novembre del 1918 la vittoria Italo-alleata nella Battaglia di Vittorio Veneto e la conseguente occupazione di Trieste e Trento. Nel settembre 1919 il trattato di Saint-Germain-en-Laye stabilì che l'intero territorio del Triolo Cisalpino, ossia il territorio tirolese, che orograficamente si affacciava verso sud, ad oggi corrispondente al territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, venisse ammesso al Regno d'Italia.

4.3 – Effetti della norma fascista

Prima di entrare nello specifico del periodo novecentesco, viene in rilievo l'importanza ora di analizzare velocemente, per confronto, una seconda Vicinia trentina: quella di Imer, in Primiero. Questa realtà, attigua a quella Tesina, beneficia di un'area definita Alpe Vederna, di dimensioni molto ridotte, se messa in confronto con quelle delle aree di Pieve Tesino. I vicini della comunità di Imer iniziarono a beneficiare dell'Alpe grazie ad una investitura feudale vescovile del 1742, originariamente l'area era soggetta appunto al Vescovo di Feltre, come riscontriamo anche per molte aree del Tesino.

Con la regolazione dei confini diocesani del 1785 voluta dall'Imperatore Giuseppe II, queste porzioni vescovili feltrine confluirono nel Fondo di Religione e così di lì a pochi anni, la comunità di Imer, che prima riceveva le Vederne in sub feudo da una famiglia nobile, si ritrovò a chiedere direttamente il rinnovo dell'investitura alla Casa d'Austria. Gli infeudati di Imer iniziarono a definirsi "consorti" e l'organizzazione si chiuse, escludendo chi non versò la quota d'affitto del feudo.

Il 4 marzo 1849 venne emanata una ordinanza ministeriale per l'esonero del suolo dagli aggravii feudali, così nel 1851 la Commissione distrettuale di Primiero stabilì l'ammontare del capitale utile all'acquisto della proprietà dell'Alpe Vederna. I consorti di Imer corrisposero la cifra nel 1862 e si diedero uno statuto nel 1856. Per quanto riguarda la realtà Tesina però non si riscontrano i documenti di "acquisto" a norma della ordinanza ministeriale del 1849. Le cause potrebbero essere diverse, le più plausibili ipotizzano che i Tesini non siano riusciti a sfruttare l'acquisto del dominio diretto perché l'entità delle terre d'uso ai Tesini era largamente più ampia e proporzionale dovrebbe essere stato l'ammontare del corrispettivo da versare; oppure, potrebbe darsi che i documenti siano stati spostati dall'archivio comunale, andando perduti (Nequirito, 2015).

La legge 1766 del 1927 sugli usi civici, come già accennato nel secondo capitolo, fu particolarmente dura per tutte le forme associative intermedie e fu decisiva per le Vicinie di Pieve, in quanto la vicinia stessa non riuscì a sostenere la propria autonomia gestionale, esattamente come accadde per le Regole Cadorine, ma in più la recente storia ottocentesca, che approfondiremo nel paragrafo successivo, in cui la promiscuità di funzioni con il Comune non permetteva di definire una linea di separazione netta tra i due istituti, fu un ulteriore elemento e motivo a sfavore della Vicinia.

Lo sottolinea espressamente anche il Pellizzaro (1893) in tempi non sospetti:

"[...] se al momento dell'istituzione del Comune nel senso moderno, i nostri padri avessero tenuto l'amministrazione vicinale chiaramente distinta da quella del Comune, si avrebbe non solo fatto un gran bene alla Vicinia, ma evitato altresì a misintelligenze e questioni sorte di poi pei diritti vicinali e comunali."

Tutto ciò non fu di supporto in un periodo in cui il legislatore era espressamente contrario a queste forme di autoregolazione e di autonomia. Anche il ricorso presentato presso il commissario regionale agli Usi civici non riconobbe alcun diritto vantato dai Vicini. Infatti, i documenti presenti negli uffici del commissario regionale agli Usi Civici riportano che:

“[u]ltrasecolare è solo il possesso della ‘Comunitas ed Homines’ di Pieve Tesino [...] ma non della Vicinia”

Come a voler intendere che non furono mai esistiti diritti particolari in capo a determinati soggetti sui beni detti vicinali, andando automaticamente ad avvalorare la tesi per cui non v’era alcun ostacolo all’accorpamento di questi beni nel demanio comunale, al fine di farne godere tutta la popolazione comunale, comprese le famiglie non vicine.

In merito alla mancanza di documenti provanti l’eventuale trasformazione della proprietà da feudale in allodiale, possibile a seguito della ordinanza ministeriale austriaca di metà Ottocento, il Commissario riteneva che non esistesse affatto, in quanto il provvedimento sarebbe stato recente e l’Archivio comunale si trovava in perfetto ordine, per cui, se fosse esistito, si doveva trovare; mentre, l’ufficio chiamato a dirimere la questione, nella persona di Giovanni Raffaglio¹⁸, affermava che l’allodizzazione non potesse essersi verificata, in quanto la Vicinia di Pieve non fu mai [secondo l’ufficio] un feudo vero e proprio. Per quanto l’origine sia indiscutibilmente feudale, un feudo era assegnato ad una persona fisica e determinata, cosa che non avveniva nel caso pievese, che era invece caratterizzato sempre dall’assegnazione a *‘comunitas et homines’*. (Nequirito, 2015)

Ad ogni modo, la Vicinia di Pieve Tesino si ridusse con l’accorpamento dei beni vicinali al demanio comunale, come previsto dalla legge 1766 del 1927 e da lì quei beni continuano oggi a essere amministrati dall’Ente comunale come demanio pubblico. La Vicinia non fu più ufficialmente rianimata, sebbene sussistano ancora oggi alcune reminiscenze che distinguono famiglie vicine e non vicine.

4.4 – Lo Statuto della Vicinia

La Vicinia, come le Regole cadorine, venivano originariamente sostenute da norme consuetudinarie. In questo caso, l’esigenza di trasporre le norme su supporto cartaceo viene riportata al 1558, anno in cui venne steso il primo statuto contenente

¹⁸ Tratto da nota a piè di pagina n.41 de “Diritti contesi ai margini dell’Impero” di Nequirito, 2015, pag. 118: “Giovanni Raffaglio, fu esperto in materia di usi civici e proprietà collettive. Di queste ebbe però una concezione strettamente legalistica negando il calore della loro dimensione storica. La sua opera più nota è *Diritti promiscui, demani comunali, usi civici*, Milano Società editrice libraria, 1905 (prima edizione). Fede parte della commissione che elaborò la famigerata legge 1766 del 1927. Si contrappose a Giangastone Bolla nel processo del 1947 in cui questi assunse la difesa delle Regole Ampezzane. Una scheda sul Raffaglio è disponibile in *Dizionario biografico Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pag. 1646.”

le norme consuetudinarie. Successivamente, nel 1856, venne inizialmente modificato lo Statuto, ma non sostanzialmente. Poi nel 1887 vennero modificati alcuni articoli per adeguarli al contesto che si era parzialmente modificato (Pellizzaro, 1893).

Va sicuramente messo in luce come le norme consuetudinarie fossero sufficienti a dare risposte che per trecento anni non ci fu l'esigenza di modificarle. È anche da tenere presente che al tempo le modifiche nella società e gli eventi che potevano verificarsi erano relativi e tendenzialmente in linea con gli eventi del passato. Solo negli ultimi due secoli le condizioni umane e sociali si sono alterate vertiginosamente ed esponenzialmente, tanto che la vita del 2020 può dirsi quasi completamente stravolta, rispetto a quella del 1970. Mentre due uomini, nati a 200 anni di distanza, rispettivamente nel 1850 e nel 1650, condividono molto di più di quanto possano condividere due uomini nati a 30 anni di distanza, il primo nel 1970 e l'altro nel 2000.

Sempre il Pellizzaro (1893) cita una modifica sostanziale dell'organizzazione della Vicinia, avvenuta nel 1819. Stante all'autore, in quell'anno venne emanata dall'autorità statale una norma di riforma che istituì i Comuni nel senso moderno del termine. Alche la Regola volle uniformarsi, cercando di assomigliarsi al neo Comune: cambiando il nome da Sindaco a Capo-comune e si sarebbe dovuto far eleggere dalla rappresentanza e non più dalla Regola. La questione che emerge però è relativa al fatto che, dalle brevi ricerche svolte, nell'impero Austro-Ungherese la riforma che istituisce i Comuni viene introdotta da Francesco Giuseppe I nel 1849, a seguito dei movimenti del 1848, e prevedeva il superamento del sistema feudale fino ad allora utilizzato.

Pellizzaro (1893) ritenne che l'assimilazione al Comune fosse deleteria, perché alcuni diritti, come quello di "far bandi, punire danneggianti e la incondizionata podestà dei boschi e pascoli andarono perduti" e perché in questo modo le due istituzioni rimasero incastrate tra di loro in qualche modo, tanto che la Regola venne da lì in poi lasciata in disuso. In sostanza, la mancata funzione della Regola, assorbita dal Comune quale suo "procuratore ed amministratore", si realizzava con la gestione della ventennale assegnazione delle parti segative e boschive alle famiglie della Vicinia.

La pratica della gestione affidata al comune degli affari della Vicinia fu interrotta dalla stessa rappresentanza comunale nel 1886, quando all'istanza presentata dai Vicini di procedere alla ventennale divisione delle parti segative, venne risposto con un diniego motivando con una carenza di competenza dell'organo comunale.

Si istituì così un comitato direttivo, composto e presieduto dallo stesso Pellizzaro, per procedere con la divisione del Coldanè, nel 1887 quella delle parti segative, mentre le parti boschive erano già state fatte nel 1882 (si presume dalla rappresentanza comunale).

Considerato il sistema chiuso che rappresentava la Vicinia, peraltro elemento tipico delle Regole, dove le famiglie non originarie, dette anche non vicine o foreste,

venivano escluse dal godimento dei diritti, ci si potrebbe chiedere se la composizione della rappresentanza comunale e in particolare il rapporto vicini/foresti potesse in qualche modo incidere sulla decisione dell'ente comunale di prendere inizialmente in carico l'incombenza degli affari della Vicinia come amministratore, per poi scaricare questa funzione di nuovo alla Vicinia, magari quando il rapporto detto si fosse modificato significativamente a favore dei non vicini. Per rispondere a questo punto facciamo riferimento a quanto riportato dal Nequirito (2015) dove indica il rapporto di famiglie vicine su famiglie non originarie a 300 su 50. Considerata la sproporzione estremamente favorevole ai vicini per 6 a 1, che in qualche modo si potrebbe ipotizzare specchiata in una rappresentanza comunale, chi scrive ritiene che la decisione presa nel 1886 da parte del Comune di non seguire più l'amministrazione della Vicinia sia stata presa soprattutto da famiglie originarie e che tutto ciò denoti e ci dia un indicatore di come l'interesse generale per questo istituto fosse venuto meno già in quegli anni.

Sull'avvento di famiglie non vicine, si riporta il fatto che nel 1588 veniva dichiarato che nessuno a Pieve era non vicino. La prima famiglia che si stabilì a Pieve furono gli Zanna, nel 1686. Anche al fine di disincentivare l'arrivo di nuovi foresti, i non vicini che si stabilivano nel paese di Pieve erano tenuti al pagamento di una tassa, chiamata "colletta foresta" e che poteva essere ridotta o condonata ai non vicini che esercitassero professioni utili alla Vicinia e che nessun vicino esercitava. Oggi definiremmo questo come "benefit" (Pellizzaro, 1893).

4.4.1 - Diritti ed ereditarietà

Per quanto riguarda i diritti goduti dai consorti, che vengono a noi riportati, ritroviamo l'uso di boschi e prati, per estrarne legna da fuoco e da costruzione e per l'uso a campagna.

I non vicini, invece, non potevano rivendicare alcun diritto sui beni e le loro utilitates, ma potevano accedere a pagamento ad alcune aree vicinali per ricavarne legna da fuoco o da costruzione o per l'uso dei pascoli. La tassa richiesta era chiamata "manaràsego". Lo Statuto riportato dal Pellizzaro (1893) ha una sezione, composta dal solo art. 30, dedicata ai "non vicini".

A differenza che per le Regole bellunesi, probabilmente proprio per la stretta accezione feudale del diritto che non ritroviamo nel bellunese, questo veniva trasmesso ai figli (maschi) solo alla morte del padre, alla stregua di altri diritti reali di godimento. Pertanto, i figli ammogliati che siano separati dal padre non possono accedere a beni feudali, se questi non sono nella loro disponibilità. Infatti, anche con atto del 27 febbraio 1628, tutti i capi-famiglia decisero che i figli ammogliati separati dal padre dovessero corrispondere la tassa per l'accesso alle risorse vicinali al pari dei non vicini.

4.4.2 - Contenziosi

Il possesso dei territori Tesini da parte delle tre comunità, pievesi, castellane e cintensi, non fu sempre pacifico e fu soggetto a ingerenze e tentativi di intromissione già dalla metà del 1500. Segue un riassunto delle principali notizie riportate dal Pellizzaro (1893) in merito all'argomento.

Nel 1545/1546 il procuratore camerale di Innsbruck cercò di far valere i diritti del governo sui beni vicinali Tesini, ma la sentenza diede ragione alle comunità rappresentate dai tre sindaci, motivando che i boschi “sono di natura privata e sono dai Tesini avuti a buono e giusto titolo”.

Nel 1657 il Daziario di Grigno cercò e ottenne una proibizione dei boschi contro i Tesini, ma venne revocata e annullata da una sentenza.

In una successiva diatriba contro il fisco, un consulto del D.r Mayr riferiva che

“i Tesini possedevano le selve, boschi e monti contestati anco avanti si assoggettassero a Casa d’Austria, anzi li acquistarono con titolo oneroso [...] che questi diritti vigono in forza di antiche consuetudini e regole confermate dallo Statuto di Valsugana, anzi le comunità di Tesino sono fortificate nei loro diritti da speciali privilegi, per i quali Tesino non era obbligato neppure ad Ordinazioni e Proclamazioni generali del governo”.

Nell'anno 1777 cercarono di intromettersi negli affari della Vicinia le famiglie non vicine, in particolare gli Zanna, il quale cercò invano di ottenere pari diritti dei vicini ottenendo lo status di vicino. La Vicinia si rifiutò e la questione venne giudicata in sede giudiziaria.

Le tesi addotte dalla Vicinia ruotavano attorno al fatto che essa non aveva mai accolto alcuna nuova famiglia e non avrebbe voluto includere nemmeno quella degli Zanna, soprattutto per non creare il precedente e dover poi accogliere anche gli altri. Inoltre, secondo la Vicinia, siccome l'istante Zanna Carlo era padre di figli e per cui l'ammissione di lui avrebbe comportato l'ammissione nel medio lungo periodo di sette nuovi nuclei famigliari. La sentenza fu favorevole alla Vicinia, ma nel 1792 un figlio di Carlo Zanna riprovò a insinuare la chiusura, ma ebbe stessa sentenza del padre. Videro poi negarsi le loro istanze anche altri non vicini che tentarono di entrare nella Vicinia nel 1831, nel 1863 e nel 1883.

4.4.3 - Elementi costituenti la vicinia

Come per le Regole, la Vicinia è composta di soggetti che compongono l'Assemblea, chiamata Regola. Anche Pellizzaro (1893) e Nequirio (2015) parlando della Vicinia si riferiscono spesso all'istituto utilizzando il termine Regola o Carta di Regola. Possiamo ritenere che la struttura regoliera non sia che un modello che, variando di luogo in luogo, assume forme dipendenti dalla storia e dal modo di regolare che è stato adottato, cambiando anche nome talvolta. Nel bellunese ancora oggi si identifica con il termine “regola” la riunione dei capi famiglia, come viene

riportato dagli autori anche per la Vicinia, ma la differenza si ha nel nome dell'Istituto, che nel bellunese mantiene lo stesso dell'assemblea, mentre nel Tesino si è modificato sull'onda del fatto di essere costituito da "vicini di abitazione".

La Regola, quindi, è la sede del potere legislativo, assembleare, dell'Istituto. Nella regola vengono decise e diramate, tramite voto a maggioranza, le questioni più rilevanti per la Vicinia e i Vicini, inoltre, nominava il Sindaco. La Regola per essere valida richiedeva un quorum costitutivo di tre quarti dei Vicini presenti in paese, questo affinché ci si potesse riunire anche se buona parte dei consorti fosse fuori paese per affari.

Con il tempo si decise di istituire un comitato ristretto di membri per deliberare sulle questioni di minor importanza. Venivano quindi nominati per 6 mesi di mandato un totale di 24 "Zuradi", ossia "uomini del giuramento", che costituivano la Regola (che oggi diremmo giunta o consiglio di amministrazione) e perciò di lì in avanti l'Assemblea dei consorti prese il nome di Regola Generale. La Regola Generale si riuniva due volte l'anno, il 1° maggio e il 30 ottobre.

A capo della Vicinia troviamo un "Sindaco" che rappresenta il potere esecutivo e che agisce in nome e per conto della Vicinia, il suo mandato era di 1 anno a partire dalla Regola del 1° Maggio, ma poteva essere cambiato alla Regola successiva se per motivi di lavoro avesse dovuto emigrare fuori paese. Si ritrova in una interessante sentenza del 1398, avente per oggetto una lite tra la famiglia Braga di Asolo e la Regola di Goima (in Val di Zoldo), che le comunità di Goima erano rappresentate da dei "sindaci". Antecedentemente, i leader delle comunità di Goima erano chiamati Degani, successivamente Marighi, come nelle zone Cadorine e Ampezzane (Martini, 2004).

Il Sindaco si avvaleva di un vice, detto Massaro, che aveva anche il compito di gestire la ragioneria e amministrare i beni della Vicinia.

Si ritrova anche l'indicazione di un "Regolano", ossia colui incaricato di dirimere le liti, come fosse una sorta di giudice (Pellizzaro, 1893).

Sullo Statuto della Vicinia riportato dal Pellizzaro (1893) all'art. 6 indica che la proprietà dei beni vicinali rimane alla Vicinia e i consociati non hanno sui beni alcun diritto di possesso o di proprietà, ma solo una detenzione momentanea. Al pari che nelle Regole bellunesi, non poteva un vicino vendere i beni o ridurli o cedere la propria quota o partecipazione. L'elemento della proprietà si discosta rispetto alle realtà bellunesi: la differenza potrebbe essere dovuta al fatto che lo Statuto citato sia quello più recente e quindi influenzato maggiormente dal diritto positivo civile, anche considerato che la Francia napoleonica ebbe un ruolo anche di dominio dell'area.

4.4.4 - Le donne

Nella Vicinia, come nelle Regole bellunesi, il ruolo della donna è marginale e residuale. Nello Statuto riportato dal Pellizzaro (1893) si parla del ruolo femminile

nella parte relativa alla “Capacità a succedere”, negli artt. 14, 15, 17, 19 e 20. Il fatto che la donna, sia essa moglie o figlia nubile, sia menzionata solo in questi articoli e che venga sempre accostata ai figli minorenni, ci dà una chiara indicazione di quale fosse la considerazione del gentil sesso nelle questioni vicinali. In verità, si tratta di un atteggiamento che contestualizzato all’epoca di cui parliamo è in linea con quello che ci si può aspettare: un ruolo residuale o sussidiario, rispetto al capofamiglia maschio.

In sostanza le donne potevano tenere le parti del marito o dei fratelli assenti, in qualità di loro rappresentante; le donne figlie di un vicino defunto potevano tenere le parti del padre, finché fossero rimaste nubili.

CAPITOLO 5

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE ISTITUZIONI REGOLIERE

5.1 – Tra pubblico e privato

La particolarità dell'istituto, descritta anche dalla normativa più recente, non è di certo passata inosservata ad uno sguardo esperto o ad uno studioso di diritto: la dicotomia tra diritto privato e diritto pubblico, che in questo istituto si affievolisce fino quasi ad annullarsi, pur mantenendo la separazione tra i due ambiti giuridici. Individuiamo in queste società famigliari montane due elementi: uno soggettivo e l'altro oggettivo. Il primo, retto da elementi privatistici, è composto dall'insieme dei soggetti che compongono la Regola: i “fuochi famiglia”. Mentre il secondo è composto dai beni del patrimonio antico della Regola, che vengono classificati dal 1948 come beni inalienabili, inusucapibili, indivisibili e vincolati nel perpetuo all'uso agro-silvo-pastorale, ossia alla stregua di beni demaniali.

5.2 – Elemento oggettivo: il bene comune e il suo regime para demaniale

Costituito dai beni, come abbiamo detto, e anche dalle *utilitates* che da essi si ricavano. Come già detto, i beni comuni sono l'elemento cardine della proprietà collettiva, da cui muove poi tutto il sistema regoliero. Senza l'elemento oggettivo, caratterizzato dal regime para demaniale, le Regole non avrebbero senso d'essere; infatti, tra l'elemento soggettivo e quello oggettivo messi a confronto, emerge per importanza quello oggettivo (Tommasella, 2000).

Ricordiamo che la titolarità del patrimonio in proprietà collettiva è in capo a tutti i regolieri indistintamente e questo patrimonio è regolato dal regime para-demaniale per i beni “che risultino di pertinenza della Regola al 31 dicembre 1952” (l. r. Veneto n. 26/1996), mentre gli altri beni acquisiti successivamente possono essere oggetto di libera contrattazione. Considerato che ogni regoliere è titolare di un diritto soggettivo perfetto (come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10 del 22 gennaio 1964), ogni regoliere è anche legittimato ad agire nei giudizi aventi ad oggetto i beni regolieri.

5.2.1 - Indivisibilità

Il regime para-demaniale viene in essere grazie all'*indivisibilità*, che permette di conservare integro il patrimonio per trasmetterlo alle future generazioni, senza che sia menomato da alcuna riduzione. Questo elemento si lega profondamente con il senso di solidarietà, che si oppone all'individualismo tipico del diritto romano e poi del diritto civile italiano, necessario alle comunità montane per vivere in un territorio ostile. La comunione e la solidarietà diventano la chiave per superare le difficoltà e così si trasformano in un valore da tutelare e perseguire. Si parla anche del c.d. *condominium iuris germanici*, perché si tratta di una proprietà collettiva in cui non vi sono quote e il diritto al godimento del bene riguarda la totalità del bene ed è un diritto perpetuo.

Mentre il diritto individuale deve essere limitato e vincolato per assicurarne la funzione sociale, la proprietà collettiva non ha bisogno di essere indirizzata, perché essa già è predisposta verso il benessere comune: il singolo titolare non può agire in contrasto con gli interessi degli altri titolari, il focus del soggetto principale si sposta dal singolo alla collettività e di conseguenza al soggetto amministratore.

Al concetto di indivisibilità, eretto a favore dell'integrità del patrimonio antico, si legano indissolubilmente i concetti di *inalienabilità e inusucapibilità*, in quanto istituti che possono minacciare la conservazione dei beni.

L'assenza di quote rende impossibile acquisire una quota da un comunitarista e non sarà possibile perdere il diritto per chi lo ha acquisito. L'acquisizione e il godimento dei diritti di regoliere rispondono alle logiche dello *ius sanguinis* e dello *ius soli*. Particolari condizioni possono essere poste dai comunitaristi per accettare nuovi membri (Tommasella, 2000).

5.2.2 - Inalienabilità

Va notato che nel testo normativo del 1994 il legislatore non ha riportato l'inalienabilità tra i vincoli dei beni regolieri solo per un mero errore materiale, in quanto questo vincolo era presente a fianco dell'indivisibilità e dell'inusucapibilità nei testi consultivi e governativi. In ogni caso si può affermare che già la stessa inusucapibilità sia sufficiente a classificare questi beni come *res extra commercium* e quindi di per sé è impossibile per loro essere l'oggetto di compravendita. Ogni contratto in violazione del vincolo è da considerarsi nullo. La norma regionale veneta ha comunque espressamente previsto il vincolo.

L'inalienabilità non esclude automaticamente la possibilità di costituire diritti di godimento¹⁹ e la dottrina rimanda alla normativa regionale di disporre in merito. Nel caso Veneto la legge si occupa solo del mutamento di destinazione che è soggetto all'autorizzazione regionale. Si può ritenere che all'interno di queste

¹⁹ Come possono essere le concessioni balneari per il demanio delle spiagge.

previsioni rientri anche la costituzione di diritti a favore di terzi e che queste non incidano sulla integrità del patrimonio regoliero (Tommasella, 2000).

5.2.3 - Inusucapibilità

L'usucapione è l'istituto giuridico per cui si ottiene la proprietà di un bene grazie al possesso protratto per un determinato periodo di tempo. La legge del 97/1994 lo vieta espressamente per i beni della proprietà collettiva. L'incomerciabilità del bene porta con sé autonomamente questo vincolo, come già detto, ma il vincolo si può estendere anche a diritti reali di godimento, che non possono essere usucapiti (Tommasella, 2000).

5.2.4 - Vincolo perpetuo di destinazione agro-silvo-pastorale

La proprietà collettiva è proprietà di godimento. Il fine della proprietà collettiva stessa è il poterne ricavare delle *utilitates*. Le attività agro-silvo-pastorali sono correlate al rapporto diretto e osmotico uomo-terra e solo queste attività giustificano la proprietà collettiva in quanto proprietà di godimento.

I vincoli attivi sul patrimonio antico sono finalizzati alla conservazione dell'integrità dei beni e delle *utilitates* nel tempo e sia la norma statale che la legge regionale del Veneto sono scritte affinché la consistenza del patrimonio non venga intaccata, pur concedendo un margine di flessibilità con la variazione di destinazione d'uso, per beni di modesta entità, a determinate condizioni stabilite dalle Regioni. La norma quadro stabilisce che la competenza nel deliberare in merito al cambio di destinazione sia esclusiva della Regola e non consente di prevedere alcuna forma d'obbligo che possa porre le Regole a dover concedere il cambio di destinazione (Tommasella, 2000).

Pertanto, ogni cambio di destinazione deve essere valutato singolarmente e a maggior ragione non si può prevedere un cambio di destinazione "automatico" che si attivi a determinate condizioni. Ogni domanda di cambio di destinazione d'uso di un terreno del patrimonio antico, considerato che il regime para demaniale ha come scopo la conservazione del patrimonio ambientale, nell'interesse nazionale, deve prevedere e assicurare:

Al patrimonio antico medesimo la primitiva consistenza, compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni.²⁰

La norma regionale Veneta specifica all'Art. 9 che non sono soggetti al mutamento di destinazione quelle ipotesi di utilizzo dei beni del patrimonio antico da parte della Regola per realizzare impianti necessari alla trasformazione e commercializzazione

²⁰ Art. 3, c. 1, lett. B, punto 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "sulla montagna"

dei propri prodotti agro-silvo-pastorali, facendo riferimento alle c.d. attività connesse alle attività proprie della impresa agricola.

I mutamenti di destinazione previsti dalla norma possono essere: A) di lunga durata, B) temporanei, oppure C) di breve durata.

- A) *Lunga durata*: se hanno come scopo l'abitazione diretta e personale di regolieri oppure eccezionalmente se sono destinate ai fini turistici, artigianali o per opere pubbliche. Il mutamento può essere fatto quindi anche in favore di terzi, ovvero, se saranno terzi non regolieri a utilizzare il fondo mutato di destinazione, allora la Regola è tenuta a vincolare l'utilizzatore a mantenere almeno per un trentennio la destinazione pattuita e di "ripristinare la primitiva destinazione, senza alcun onere per la Regola, alla cessazione della diversa utilizzazione". Il mutamento di destinazione, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche o per fini turistici o artigianali, potrebbe anche aprire la possibilità all'alienazione del fondo. La mutazione deve essere sempre di modesta entità, deve sempre essere compensata con il vincolo di un nuovo bene e se essa è di particolare pregio, come se ci dovesse essere un interesse pubblico prevalente, la Regione negherà l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso.
- B) *Temporaneo*: il cambio di destinazione non può perdurare più di 20 anni e comunque il mutamento deve limitarsi al periodo necessario all'uso che se ne intende fare. Per sua natura non è previsto per azioni estremamente impattanti per il territorio, in quanto al termine dell'utilizzo deve essere ripristinato l'uso agro-silvo-pastorale.
- C) *Breve periodo*: previsto per mutamenti di destinazione della durata di soli due anni, rinnovabili una sola volta. In questo caso la Regola necessita solo del parere del Servizio Forestale Regionale e non viene avviato un procedimento di mutamento vero e proprio.

5.3 – Elemento soggettivo

L'evoluzione normativa ad oggi ha determinato il riconoscimento della personalità giuridica alle Regole, ma va evidenziato come il mondo regoliero non abbia mai applicato il concetto di persona giuridica. Infatti, se oggi è dato per assunto anche ai meno esperti che un'assemblea di persone possa acquisire personalità giuridica al fine di intrattenere posizioni giuridiche attive o passive verso l'esterno, all'epoca in cui le comunità famigliari montane iniziavano a strutturarsi il concetto stesso di personalità giuridica era a loro estraneo e continuò ad esserlo comunque per molto tempo da allora. Ciascun regoliere era considerato proprietario dei beni e l'assemblea li gestiva nel quadro della consuetudine o del Laudo. Non era necessario costituire alcun soggetto terzo. Non dobbiamo però ragionare erroneamente che con il riconoscimento della personalità giuridica alle Regole sia la Regola stessa titolare della proprietà dei beni, perché trasferirebbe inesorabilmente e fallacemente il concetto di proprietà collettiva in quello di

proprietà individuale. Effettivamente i testi normativi sopra analizzati hanno correttamente indicato la Regola come incaricata dell'amministrazione dei beni e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10 del 22 gennaio 1964, ha ritenuto proprietari proprio i regolieri (Tommasella, 2000).

5.3.1 - I Regolieri

Proprio i **regolieri** sono gli attori principali all'interno della Regola ed essendo le Regole delle organizzazioni chiuse, poter definire con certezza chi è regoliere è essenziale. Come si può immaginare, siccome i regolieri detengono i diritti sui beni e sono chiamati a gestire il patrimonio "a mani riunite", le c.d. lotte per il potere sono tanto più forti quanto sono forti gli interessi in gioco. La determinazione degli aventi diritto, per le Regole che si ricostituiscono, deve partire dagli "elenchi degli originari" che spesso sono perduti o comunque non aggiornati, come invece sono le anagrafi delle Regole che non hanno mai cessato la loro attività. Spesso le Regole si sono trovate a dover affrontare il problema di avere un numero troppo piccolo di fuochi famiglia, anche a causa della difficoltà di accedere dall'esterno, indice di quanto la chiusura nel passato sia stata necessaria a preservare le Regole e sia rimasta nel modo di fare odierno, anche se rischia di essere controproducente. L'incolato rimane in ogni caso uno degli elementi che caratterizzano le Regole e i loro Laudi.

In origine la famiglia regoliera era una famiglia agricola, che ruotava attorno al rapporto con la terra, l'agricoltura e l'allevamento e perciò a diretto godimento dei beni che oggi definiamo "patrimonio antico", quali pascoli, boschi e prati. Oltre a questo legame, reale, ci sono anche altri elementi più "romantici" quali il legame affettivo e di sangue, che spesso prevalgono rispetto ai legami reali. Infatti, nelle realtà regoliere spesso si tende a riconoscere di più il diritto in persone che sono emigrate per anni e che ritornano nel paese di regola, pur non avendo più legami reali, piuttosto che persone "forestiere" o coniugate che acquisiscono immobili o fondi, per compravendita o per successione, e li abitano stabilmente da decenni. Ma queste consuetudini non hanno comportato che non potessero essere ammesse famiglie non originarie e non ha fatto sì che i discendenti di famiglie regoliere potessero perdere i loro titoli per mancanza di legami. Le norme di successione presenti negli statuti possono essere talvolta macchinose o incomplete, quanto talvolta semplici ed efficaci, ma la particolarità che si rileva è questa:

*I beni regolieri sono proprietà piena e libera di persone di diverse generazioni e, proprio perché non si tratta di diritti e di beni disponibili, essi non si acquistano con la morte di chi (non) ha facoltà di disporli ma con la nascita di chi ha bisogno di fruirne*²¹.

²¹ Cacciavillani, et al., 2000, Pag. 107

Come scrive Germanò (2023), la proprietà dei beni regolieri e i relativi diritti di godimento configurano il profilo patrimoniale dello *status* di membro consorte, *status* che si acquisisce *iure proprio*, e non *iure hereditatis*, solo per essere nato in una famiglia di discendenti originari. La proprietà si acquista a titolo originario, alla nascita, mentre la capacità di agire si acquista con la maggiore età e, talvolta, con la costituzione di un nuovo “fuoco” diverso da quello originario.

5.3.2 - *Acquisizione del diritto di far parte della Regola*

L’acquisto del diritto avviene, in via normale, da discendenza, oppure lo si può acquisire nei modi definiti dall’Assemblea attraverso il Laudo. Ogni Regola, nella sua autonomia, ha impostato dei requisiti diversi, in alcune debbono trascorrere cinquant’anni di residenza nel paese, prima che un estraneo possa chiedere di essere ammesso, mentre in altre il vincolo è ridotto a quindici anni. Trascorsi gli anni di stanzialità nel paese e fatta la richiesta, l’Assemblea deve deliberare sull’ammissione del richiedente e in questo momento ha facoltà di imporre una “tassa d’ingresso” o *benintrando* al richiedente, ossia una quota in denaro e/o una quota di lavoro gratuito a favore della Regola, formula preferita negli ultimi anni. Altro vincolo che spesso i Laudi impongono è quello dell’abitazione nel paese o nelle sue vicinanze, ovvero che il titolare del diritto per accedere alle *utilitates* e alla stessa Assemblea deve abitare nel paese, se un regoliere si trovasse a dover abitare fuori, ossia emigrare permanentemente, non potrebbe vantare alcuna richiesta sul legname da rifabbrico o da riscaldamento, in logica al fatto che i beni regolieri sono necessari alla sopravvivenza in loco. In alcuni casi il diritto viene meno, in altri invece il diritto viene sospeso, anche in questo caso ogni Regola è un caso a sé.

Anticamente l’accettazione di nuovi consorti era facilitata, se il richiedente era in qualche modo utile alla comunità, o se fosse abile in lavori di pubblica utilità, come il medico o il fabbro (Martini, 2004).

Le norme che regolano l’accesso possono sembrare dure, ma sono il risultato di anni di consuetudini e hanno permesso fino ad oggi di radicare i valori nei consorti, inoltre, come afferma Martini (2004), la Regola rappresentava in tempi antichi molto più di adesso l’unica protezione delle genti di montagna contro l’esterno. Garantendo ai consorti un livello minimo di sussistenza, come abbiamo visto, soprattutto nei momenti difficili, come nel caso di carestie o calamità naturali.

5.3.3 - *I Fuochi-Famiglia*

L’elemento soggettivo che la Regola riconosce è il *fuoco-famiglia*. Si tratta del nucleo familiare capace di trasmettere il titolo di regoliero ed è formato dell’insieme di componenti familiari che “si ritrovano attorno o che fanno riferimento allo stesso fuoco”. Visto da una prospettiva storica, questo insieme era composto da nuclei familiari allargati fino a qualche decina di anni fa, mentre oggi

sono ammessi in molti laudi anche fuochi famiglia monocomponenti. Nel tema dell'evoluzione della famiglia rientrano certamente anche i casi di divorzio o di convivenze di fatto, che a loro volta rappresentano novità che la consuetudine non contempla e che vanno gestite tenendo conto dei principi costituzionali sulla parità di trattamento giuridico uomo-donna e sul diritto di famiglia. Inoltre, è da considerare che, mutate le condizioni socioeconomiche, anche in zone esterne, come quelle montane, le persone hanno acquisito una maggior possibilità o capacità di movimento e di stanziamento. Costituiscono famiglie non più nei pressi della casa d'origine, ma muovono verso zone più confortevoli o dove trovano case libere o disponibili, dall'altra parte si registra un movimento di nuovi "forestieri" che muovono dalle zone pianeggianti e che si stabiliscono nelle zone regoliere in modo permanente. In questa nuova condizione, non è raro vedere Assemblee di regolieri che allentano la tradizionale chiusura e ammettono all'anagrafe dei regolieri anche coloro che non discendono da antichi originari.

5.3.4 - Sulla parità di genere

Altro argomento che è emerso prepotente dal secondo dopoguerra ad oggi riguarda l'ammissione delle donne nella Regola. Molte Regole di nuova ricostituzione hanno risolto il problema, non discostandosi poi molto alla consuetudine maggiormente esercitata, attraverso l'attribuzione dei diritti di regolieri non al singolo avente diritto e capacità d'agire, ma alla famiglia regoliera, ossia l'intero fuoco famiglia. Viene poi scelto liberamente all'interno del fuoco quale componente, anche di sesso femminile, debba rappresentare il fuoco-famiglia in Assemblea. Nei casi delle Regole d'Ampezzo e di Colle S. Lucia invece il titolo si trasmette solo alla morte del capofamiglia, i suoi figli sono detti "*Fioi de Sotefamea*" (Cacciavillani, et al., 2000).

Vediamo poi casi in cui sono state introdotte negli Statuti delle disposizioni che riconoscono alle figlie nubili di regolieri e alle vedove di regolieri diritto a pieno titolo di far parte della Regola a pari effetti dei maschi. Nel caso di matrimonio di donna regoliera con un uomo non regoliere, in base al Laudo può esserci la perdita del diritto o il mantenimento del titolo ma senza la trasmissione al coniuge e disposizioni regolanti la trasmissione del diritto a eventuali discendenti.

Altro argomento che le Regole si trovano ad affrontare è quello della trasmissione del diritto; infatti, per consuetudine il diritto è trasmissibile solo per linea paterna, ma sotto la luce dell'art. 3 Cost. questa usanza è inammissibile e deve essere riformata. Alcuni Laudi prevedono che lo status possa essere trasmesso da madre regoliera, tramite richiesta dei discendenti e approvazione dell'Assemblea.

Nel caso della Regola di Colle Santa Lucia (assimilabile ad altri modelli afferenti all'ambito tirolese e sudtirolese), lo statuto prevedeva il riconoscimento dei diritti regolieri solo ai titolari di aziende agricole, oggi però lo statuto è stato cambiato e

la trasmissione dei diritti viene regolata come nelle altre Regole, su base personale di tutti gli iscritti in anagrafe regoliera (Cacciavillani, et al., 2000).

5.4 – Anagrafe regoliera

L'anagrafe regoliera è l'elenco in cui sono riportati i dati dei singoli o delle famiglie che compongono la regola, soprattutto l'indicazione del capofamiglia. Sono ricomprese, ovviamente, sia i componenti delle famiglie originarie sia quelli delle famiglie accolte in seguito. In alcune anagrafi o elenchi vengono annotati i figli maschi dei regolieri. Ogni Regola in questo ha una propria disciplina e come nel caso di Santo Stefano di Cadore possono anche prevedere la tenuta di ulteriori elenchi di determinate categorie di persone (Cacciavillani, et al., 2000).

5.5 – Organi regolieri

Gli organi regolieri non sono una costante univoca nel mondo regoliero, sebbene alcuni siano uguali di Regola in Regola, vi sono eccezioni e casi particolari che differenziano alcune Regole in modo particolare. Queste varianti organizzative sono il frutto di un'esigenza che nel tempo e nelle evoluzioni ha trovato risposta in una organizzazione più complessa.

L'istituto regoliero è un'organizzazione in cui ritroviamo organi dotati di poteri di indirizzo, deliberativi, esecutivi, consultivi e di controllo.

L'assemblea Generale dei Regolieri, anche se denominata diversamente in alcuni istituti, è l'organo principale e di maggior rilevanza, in quanto titolare di potere deliberativo e di quello d'indirizzo e di controllo sull'attività amministrativa. È composta da tutti i Regolieri, o Capi Famiglia, iscritti in anagrafe. Prevede un quorum costitutivo generalmente è del 50% + 1 in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione è minore o non viene previsto. Il quorum deliberativo previsto è a maggioranza semplice ad eccezione nei casi in cui l'Assemblea sia convocata in sede straordinaria, ovvero si preveda la deliberazione su temi particolarmente rilevanti, per i quali il Laudo richieda quorum deliberativi più elevati. Per i compiti dell'Assemblea ordinaria si rimanda ai singoli statuti che possono variare, ma di base ha competenza nell'indirizzo generico e sugli atti di programmazione dell'ente, quali conti e bilanci consuntivi, preventivi, programmi annuali delle attività, la nomina della Commissione Amministrativa e dei Revisori dei Conti, l'affidamento al Comune dell'amministrazione dei beni, gli acquisti e le vendite inerenti al patrimonio regoliero non vincolato, sospensione dei diritti dei singoli Regolieri (Cacciavillani, et al., 2000).

Le Assemblee straordinarie hanno competenza su modifiche e integrazioni allo statuto e ai regolamenti, sui pareri richiesti per legge alla Regola per la pianificazione urbanistica e la gestione forestale, approvazione del mutamento di destinazione d'uso del patrimonio antico, approvazione dei contratti di mutuo, locazione, consorzio o società, sulla mozione di sfiducia e revoca del mandato ai

componenti della Commissione Amministrativa, sui tagli straordinari dei boschi, sulla nomina dell'Amministratore straordinario e su ogni atto di straordinaria amministrazione e argomento che sia demandato dalla Commissione Amministrativa alla delibera in Assemblea. In sostanza, l'Assemblea ha competenza esclusiva sui principali temi e decisioni da prendere.

La Commissione Amministrativa, detta anche Deputazione Regoliera o Commissione Amministratrice o Comitato di Amministrazione o Consiglio del Marigo o Banca o Rappresentanza di Regola, è l'organo collegiale esecutivo e in parte deliberativo. Si fa presente che, proprio per quella particolarità che ogni Regola assume, nella Regola di Campolongo esso si divide in Consiglio di Regola (organo deliberativo) e la Giunta Amministrativa (organo esecutivo). Viene nominata dall'Assemblea Generale e ha un numero di membri variabile da statuto a statuto da cinque fino anche a dodici membri. L'organo generalmente ha una durata variabile anch'essa tra i tre e i cinque anni e sono rieleggibili. Si distinguono la Regola alta di Lareto e quella di Ambrizzola con ventiquattro membri in carica per dodici anni non rinnovabili, ma prevedono un sistema di rinnovo continuativo che ogni anno vede cambiare due consiglieri. Alcuni Statuti prevedono poi delle cause di non eleggibilità: non possono far parte della Commissione più membri della stessa famiglia, nello specifico ascendenti e discendenti, fratelli, suoceri e generi e parenti fino al secondo grado.

Sono poi esclusi gli analfabeti, coloro che hanno rapporto di lavoro con la Regola, coloro che sono interessati in lavori boschivi, appalti, forniture o prestazioni per la Regola, coloro che ricoprono cariche in Enti pubblici locali dove la Regola ha sede, coloro che sono in lite con la Regola e i fideiussori della Regola.

La Commissione, riunita periodicamente dal Presidente, ha competenza: sulla utilizzazione e vendita dei tagli boschivi ordinari, sulle assegnazioni ai Regolieri di legname o denaro per il rifabbrico, fabbisogno e legnatico, sulla tenuta dell'anagrafe regoliera, sul piano economico di gestione del patrimonio boschivo, sulle maggiori spese, sui progetti di opere, sulle nomine del Segretario e del Tesoriere, sui dipendenti e altro personale e su molteplici altre materie che non siano di competenza dell'Assemblea Generale.

La Commissione è sottoposta al controllo da parte dell'Assemblea, la quale può sfiduciare e revocare il mandato alla Commissione. La revoca "per gravi ed accertate irregolarità o manifesta incapacità" è votata in Assemblea con la sfiducia, ogni statuto prevede che l'Assemblea possa essere convocata o da 1/3 o 1/4 dei regolieri, i quali porteranno in discussione le loro argomentazioni all'Assemblea. L'Assemblea si riunisce regolarmente con un quorum costitutivo del 50% + 1, ma si deve esprimere con voto a maggioranza qualificata che varia dal 2/3 degli iscritti in anagrafe al 4/5 dei presenti. Diverso il caso in cui la Regola si trova in condizione di assenza di organi direttivi, per dimissioni o impossibilità. In tal caso gli statuti prevedono diverse soluzioni, ma tendenzialmente si incarica il regoliere più anziano a convocare l'assemblea, mentre l'amministrazione può essere affidata ad un

Amministratore straordinario o ad un Giudice di Pace, i quali devono indire nuove elezioni entro un breve periodo e nel mentre amministrare la Regola ed eseguire le delibere già esecutive (Cacciavillani, et al., 2000).

Il Presidente. È presente anche un organo monocratico a capo dell'ente, ne è il legale rappresentante e viene chiamato Presidente, Capo Regola o Marigo. Convoca le Assemblee e le presiede. Il suo mandato ha una durata che varia, a seconda degli statuti, da uno a cinque anni. Spesso è prevista una indennità annuale per l'incarico. Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in caso di temporaneo impedimento e le sue funzioni sono quelle di rappresentanza, di proposta alla Commissione delle linee programmatiche annuali o pluriennali, di convocazione della Assemblea e della Commissione e ne fissa l'Ordine del Giorno, firma gli atti che interessano la Regola, dà esecuzione alle deliberazioni e fa osservare le norme dello statuto e dei regolamenti, e inoltre sovrintende al funzionamento dell'amministrazione della Regola. L'incarico di Marigo, in alcune Regole, è obbligatorio, ossia la mancata accettazione dell'incarico può comportare una sospensione dei diritti di Regola. Nelle Regole basse d'Ampezzo il Marigo è scelto, a norma dell'art. 17, a turno selezionandolo "in senso orario da casa in casa e da villaggio in villaggio compreso il centro, partendo dalla abitazione del Marigo uscente, sino alla chiusura del giro". Presente nell'organigramma delle Regole anche un *Collegio di Revisori dei Conti*, con compiti di controllo sulla regolarità amministrativa degli atti contabili e la legittimità delle deliberazioni, vigila sull'osservanza di leggi e regolamenti. In base alla Regola che si osserva si ritrova sotto il nome di Collegio dei Sindaci, Comitato dei Revisori, Comitato di vigilanza o Collegio di controllo.

Per la gestione e maneggio del denaro si incarica un *Tesoriere* nella gran parte delle Regole. In alcuni casi il servizio di tesoreria è però affidato ad un Consorzio tra più Regole oppure a Istituti di Credito.

Inoltre, per assistere il Marigo/Presidente nell'esecuzione delle delibere e la stesura degli atti, spesso le Regole si avvalgono di un *Segretario*. Generalmente l'incarico è svolto volontariamente da un regoliere, ma talvolta viene assunto a tale scopo un dipendente o, nel caso della Regola di Vodo, si incarica il Segretario Comunale. Alternativamente ci si avvale del medesimo servizio consorziato di cui si è detto per la Tesoreria.

Alcuni statuti prevedono l'istituzione di una *Commissione Arbitrale*, o Collegio Arbitrale o Collegio dei Proviviri, al fine di risolvere le controversie insorte che interessino la Regola o i Regolieri e alla quale ci si rivolge per ricorsi alle deliberazioni o provvedimenti adottati dalla Regola (Cacciavillani, et al., 2000).

5.6 – Il Piovego

Oggi saremmo portati a definirlo (e in alcuni casi viene così indicato) "volontariato", ma cadremmo in un errore. Il *piovego* è un'opera di lavoro gratuita per il bene della collettività, tutt'altro che volontaria, prestata dal Regoliere o,

meglio, dalla famiglia regoliera. Il volontariato, infatti, è un'opera prestata volontariamente e slegata da vincoli o obblighi, mentre il pioveggo si configurava come un'obbligazione in carico ai consorti a favore della collettività, pressoché un dovere, finalizzata a mantenere e costruire strutture, infrastrutture e impianti necessari al paese o ai beni vicinali.

Riporta Zanderigo Rosolo (2013) che già dalla fine del XIII sec sono presenti documenti attestanti la divisione dei compiti sulla viabilità e relative liti. La strada di Alemagna era a carico della Comunità di Cadore da Perarolo verso valle, mentre da lì a salire, ogni Regola era competente per un tratto. In particolare, il Marigo e i *iurati viarum* erano delegati a sovrintendere la manutenzione dei ponti e delle strade e di tenerle pulite e percorribili, sia d'estate che d'inverno. Tutto ciò era gestito "a pioveggo". La Regola di Candide (oggi comune di Comelico Superiore) era incaricata dell'apertura invernale della strada di Monte Croce, le Regole di Lorenzago e Vigo per la strada della Mauria e per i ponti sul Piave, la Regola di San Vito doveva presiedere la viabilità sulla strada di Alemagna anche fuori dal territorio comunale. Erano previsti anche lavori di verifica e spianamento, consolidamento e rettifica del tracciato.

In Val di Zoldo la memoria dei residenti è ancora viva sull'attività invernale svolta a "piodech" non troppi decenni fa per tenere percorribili le strade: ogni paese puliva le proprie, poi tutti i paesi, si occupavano a tratti di competenza la strada che collega la valle alla strada Alemagna, in loc. Longarone (n.d.r.).

Si ritrovano anche altre nomenclature per questa pratica: *publicum*, *plovegum*, *plovium*, *piòdego*, talvolta *angaria* (con accezione probabilmente negativa, n.d.r.), ma rimane la prestazione d'opera nell'interesse pubblico o collettivo che si concretizzava con il lavoro prestato da un "buon lavoratore" per ogni famiglia regoliera, il quale doveva portare con sé gli attrezzi da lavoro. Vi è poi il pioveggo *cum bobus*, imposto ai possessori di animali (Zanderigo Rosolo, 2013).

Il pioveggo poteva riguardare anche la tenuta delle strade per il trasporto del fieno dai monti, per il trasporto fluviale (con zattere sulla Piave) o su strada, venivano poi ripuliti i pascoli dai sassi, la costruzione di *fedère* e recinti o per la realizzazione di chiese (richiedenti manovalanza per il recupero e trasporto di sassi, calce e legname e di muratori specializzati, generalmente forestieri, che spesso erano ingaggiati dalla Regola a pagamento). Dal XVI sec vennero realizzati acquedotti e dal XVIII anche le fognature. Dal sistema del pioveggo viene ricavato il sistema per le *lavoranzie* boschive (Zanderigo Rosolo, 2013).

Sorprendentemente, ritroviamo anche per le Vicinie, all'art. 5 dello Statuto della Vicinia riportato dal Pellizzaro (1893), come per le Regole, la particolarità della prestazione di lavoro prestato dai consorti a favore della collettività:

"La divisione generale dei Coldanè delle parti boschive e segative e la destinazione delle strade da farsi co' piovegghi, [...]"

L'autore poi specifica meglio cosa si intenda con il termine "piovegghi":

“Il godimento dei beni vicinali porta il peso di dover fare sulle strade, ogni anno, un piovego, ovvero di prestare un’opera gratuita ad un lavoro pubblico, per un giorno.”

A riprova della similarità tra i due istituti.

CONCLUSIONI

“Le Regole rappresentano il modo attraverso il quale le collettività locali della montagna veneta hanno tradotto in termini giuridici il loro rapporto con il mondo esterno.” (Tommasella, 2003)

La storia delle Regole, come abbiamo visto, si caratterizza da subito per gli elementi di democraticità e solidarietà che si sono radicati nel tessuto sociale ed è probabilmente uno dei primi motivi che possono essere individuati che hanno portato alla sopravvivenza dell'istituto fino ad oggi (Tommasella, 2003). Solidarietà e democraticità che si riscontrano fattivamente sugli statuti che hanno regolato questi enti e non costituiscono una semplice usanza, bensì, grazie alla loro permanenza ed evoluzione in linea con la società, ci consentono oggi di analizzare a fondo la collettività di allora (Martini, 2004). I laudi, oggi come allora, debbono aggiornarsi e le stesse istituzioni regoliere si debbono adattare all'ambiente che le circonda, rimanendo pur vincolati saldamente ai valori che le hanno portate nel terzo millennio. Portandoci a ragionare su una sorta di teoria Darwiniana, sull'evoluzione non della specie umana, ma della specie delle società.

Ritroviamo questo spirito di adattamento anche con il sopravvento dell'individualismo illuministico e della volontà di liberare la proprietà dai vincoli, assicurando la proprietà ad un unico soggetto, al cui dominio assoluto la *res* doveva sottostare. La proprietà collettiva venne a essere considerata obsoleta e intralciata, tanto da cadere in disuso in moltissimi casi. Tenzialmente, si è potuto riscontrare come le realtà di domini collettivi non più operative siano quelle più centrali o, meglio, collegate agilmente con città tramite vie di comunicazione importanti o comunque sicure, costanti; mentre, le zone più marginali, limitrofe o “cieche”, senza sbocchi o transiti rilevanti, dove il passaggio e l'intromissione di nuove famiglie esterne ed estranee è limitato, hanno saputo (o hanno potuto) mantenere o riproporre gli istituti regolieri, tanto da essere ancora attivi o comunque “vivi” anche nell'animo delle genti locali. Ciò è spiegabile in maniera semplice: se una società si fonda sulla stanzialità nel lungo periodo e sulle famiglie degli originari, nel momento in cui le persone si spostano (per lavoro, per migliori condizioni o per qualsiasi altro motivo) viene meno il principio che definisce quel gruppo di persone su cui la *fara* si è costituita e viene forse anche meno quel principio di fiducia reciproca che si crea tra soggetti e famiglie che si conoscono da generazioni. Teniamo pure in considerazione anche l'eccezionalità del caso Tesino, che, pur

nella sua marginalità rispetto alla Valsugana e a grandi vie, non ha saputo rinnovarsi, scomparendo con il passare degli anni nella con-fusione con il comune ancor prima della disciplina del 1927.

In questo lavoro, sono stati analizzati due casi “modello”, che, per quanto siano stati differentemente avviati, si sono evoluti e hanno adattato il loro agire in funzione del contesto che si è modificato nel tempo: l’uno in ambito prettamente feudale, con investiture e acquisti di terreni; l’altro, sempre in un contesto feudale, ma caratterizzato da un autogoverno appoggiato dal benessere della Serenissima.

Entrambi non erano altro che la risposta all’esigenza della comunità di costituirsi in sistema e l’esperimento ha funzionato perfettamente, almeno finché forze esterne non si sono introdotte prepotentemente, con l’istaurazione dei Comuni di moderna concezione, quali enti pubblici standardizzati, che oggi hanno proprio il compito di gestione territoriale che era prima delle istituzioni analizzate sopra.

Riscontriamo le due differenti sorti che sono toccate ai protagonisti di questo scritto: le Vicinie Tesine, che si sono sostanzialmente fuse con i neo Comuni ottocenteschi; e le Regole bellunesi, che hanno invece lottato prima, si sono mantenute nell’800 e ‘900 e poi hanno riacquisito in tempi recenti la dignità della personalità giuridica e il riconoscimento legislativo.

Ricordiamo che anche le Regole bellunesi nel periodo del Regno italico furono in qualche modo trasposte ai Comuni di nuova concezione, ma l’amministrazione comunale gestita da aventi diritto permise che gli antichi patrimoni venissero gestiti secondo consuetudine. Fortunatamente venne trasferita in carico ai comuni la sola amministrazione e non la proprietà dei beni e ciò permise ai regolieri di mantenere l’interesse sulle proprietà collettive afferenti alla loro sfera giuridica e portò il legislatore repubblicano a riconoscere nuovamente questi istituti a quasi centocinquant’anni dalla loro sostanziale fusione con gli enti comunali (Tommasella, 2003).

Non si è potuto rilevare la completezza dei dati che potrebbero darci una lettura diversa della questione, ossia la percentuale di forestieri nelle comunità, nel periodo dell’istaurazione dei Comuni, e quanti di questi partecipassero al processo decisionale Comunale del tempo. Si potrebbe così osservare da una nuova prospettiva la questione: capendo quanto abbia influito l’idea di arroccamento attorno ai diritti regolieri, per non lasciare spazio ai forestieri in crescente numero; oppure potrebbe palesarsi la situazione opposta, in cui di forestieri pochi o nessuno erano considerati poco pericolosi e fosse per questo naturale o scontato quasi dare ai comuni le competenze delle Vicinie (cosa successa per alcuni anni in Tesino come visto sopra) e facendo così venir meno il senso di arroccamento, che però ritroviamo ancora oggi a contraddistinguere le Regole bellunesi. In questo senso, la chiusura della Regola continuerebbe a determinare, in un certo senso, l’ancora di salvezza di questi Istituti.

Emerge come la proprietà collettiva non possa essere etichettata come pura proprietà privata, proprio perché non emerge il soggetto titolare e i suoi poteri

esercitabili sui beni, compreso quello di poter costituire diritti di godimento a favore di altri, bensì emerge l'oggetto, ossia i *res* e le *utilitates* ricavabili che costituiscono le risorse comunitarie.

Inoltre, è certamente l'interesse all'uso delle risorse comuni da parte dei consorti il motore che tiene in vita questi istituti. Consorti che, a causa dell'odierno problema del calo demografico, rischiano di ridursi eccessivamente, scendendo sotto la soglia critica che non permetterebbe più alle realtà resistenti di proseguire, con la conseguente morte per oblio.

Nei secoli emerge quanto sia stata importante per il mantenimento delle Regole la salda adesione alla tradizione e alle norme consortili nate dalla consuetudine, ma emerge in egual maniera che l'innovazione sia stata fondamentale per lo stesso scopo.

Come la chiusura agli esterni è sopravvenuta per poter garantire il giusto rapporto nel tempo tra risorse disponibili prodotte dal bosco e gli aventi diritto, sarebbe altrettanto utile concedere una parziale apertura, selettiva, qualora necessaria e utile a ripristinare questo rapporto, sempre tenendo conto in modo più ampio che anche il bosco, per potersi tenere sano e produttivo, deve essere mantenuto e curato. Un bosco lasciato a sé stesso, in pochi anni, rischia di entrare in un circolo malsano, dove l'aumento della densità di alberi e relativa sovrappopolazione, lo porta al soffocamento del sottobosco, all'auto soffocamento, all'aumento del rischio di malattie e parassiti, oltre che ad essere maggiormente delicato e quindi suscettibile a eventi meteo anche di normale intensità²².

L'aspetto produttivo dell'istituto regoliero rimane un indicatore per poter mantenere vivo l'ente, per dargli uno scopo, oltre a quello di mera conservazione ambientale affidatogli dalla legge.

Una produzione efficiente e capace di programmare a lungo periodo è ciò che serve a questi istituti non solo per mantenersi attivi, ma anche per poter contare su un sostegno economico, indispensabile a sostenere la Regola, le opere necessarie ed eventualmente i regolieri. La programmazione efficace, implementata e gestita con criterio può costituire un volano anche per riaccendere, dove manca, l'interesse a partecipare alla vita regoliera.

La corretta gestione, quindi, può soddisfare gli interessi dei proprietari regolieri, ma i relativi benefici si riversano indirettamente anche nei confronti della collettività.

“Nella proprietà collettiva, <<l'uso conservativo>> e <<l'uso produttivo>>, coincidono perfettamente, perché è sempre presente nei consorti la consapevolezza del principio agronomico che <<occorre

²² Quando la densità delle piante è eccessiva, esse si sviluppano in altezza, per cercare la luce solare e per non essere coperte dalle altre piante attigue. Prediligendo uno sviluppo in altezza, non riescono a sviluppare tronchi massicci e resistenti, si formano così boschi di piante sottili e alte, che mal sopportano l'azione del vento (n.d.r.).

*“produrre per conservare e che occorre conservare per produrre>>”
(Tommasella, 2003)*

In quest’ottica si riscontra anche un cambiamento negli aiuti comunitari all’agricoltura, che si sono staccati dalla concezione dell’aumento della produzione e si sono reindirizzati soprattutto alla conservazione del mondo rurale (Tommasella, 2003).

*“Saper guardare oltre al passato, secondo il modello di gestione sostenibile adottato per secoli, costituisce ora la nuova sfida del mondo regoliero.”
(Tommasella, 2003)*

Come ricordano Cacciavillani, Gaz, Martello e altri (2000) nel loro lavoro, ogni associazione nasce per perseguire uno scopo: il caso delle Regole non fa eccezione, nella sua particolarità. Tra i suoi scopi ci sono la conservazione, il miglioramento, l’amministrazione e il godimento del patrimonio comune, secondo le antiche consuetudini.

Tuttavia, le Regole costituite possono e devono puntare a molto di più, soprattutto nei casi in cui sia messa a repentaglio la loro esistenza da motivi ben più seri di quelli che hanno visto fino ad ora: esse, in un contesto di parziale riapertura e di rinnovamento, possono diventare, con le loro risorse, motivo di rientro di famiglie oriunde e motivo di trasferimento per nuovi nuclei famigliari, che attratti da nuove prospettive, supporti logistici e anche economici e da un ambiente sano dove poter far crescere una famiglia, potrebbero ripopolare le aree rurali che oggi soffrono di forte calo demografico.

Immaginiamo un contesto in cui una Regola sia presente, ma che soffra di una scarsa anagrafe regoliera. Essa, soggetto di diritto privato, può operare con una maggiore flessibilità rispetto all’ente comunale pubblico soggetto a rigidi controlli esterni. Immagiamola immersa in un’area turistica dove i prezzi degli immobili vengano drogati dalla richiesta spropositata da parte di soggetti che cercano una seconda abitazione e che non sono afflitti da problemi economici. Immagiamo una coppia, intenzionata a creare una famiglia o a trasferirsi, ma che non riesce a sopportare il costo dell’acquisto di un immobile o di un mutuo. Ecco che l’ente regoliero, con una mirata e lungimirante politica di supporto può venire in contro a questi soggetti svantaggiati che potrebbero entrare a far parte della Regola, portando nuova linfa e quanto di più necessario al territorio: nuove famiglie. La Regola è più libera di escludere eventuali altri candidati discrezionalmente, scegliendo ciò che è meglio per sé stessa e per il territorio, sempre nell’ottica del corretto rapporto risorse/regolieri. Procedendo anche in questo caso, con una programmazione e delle politiche di assistenza, l’ipotetica Regola si costituisce attore attivo nello sviluppo del territorio montano assieme ad altri soggetti, con cui può realizzare azioni più ampie e quindi efficaci.

Le Regole, per potersi muovere nel mondo odierno, diverso da quello anche solo di pochi decenni fa, devono poi assolutamente contare sul supporto di personale

qualificato. Si è visto come già nei secoli scorsi, spesso questi enti si rivolgessero a notai o avvocati per stabilire o dirimere questioni: oggi, questa necessità è ancora più accentuata. Il bosco deve essere gestito non solo da chi conosce il territorio, ma anche da chi conosce il bosco e che quindi possiede delle competenze che si sono affievolite nella maggior parte dei regolieri, i quali ora raramente hanno modo e possibilità di avere stretti legami coi beni come i loro avi. Per questo si rende necessario affidarsi a Dottori Forestali che abbiano competenza o che possano acquisirla direttamente sui beni comuni. Inutile affermare quanto sarebbe utile e saggio assumere direttamente un professionista che lavori sui boschi di un gruppo di regole, dandogli tempo per imparare e approfondire la conoscenza diretta, guadagnando così sul lungo periodo in termini di programmazione e di opere agro-silvo-pastorali ragionate *ad hoc* per il territorio.

Da aggiungersi le questioni amministrative, che da sempre incombono sulle Regole, e la burocrazia che si rende necessaria per poter partecipare a bandi o progetti pubblici, questioni che richiedono ormai un determinato livello di conoscenza tecnica specifica sulla documentazione e sulla progettazione, soprattutto in ambito comunitario.

La gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e ambientale è l'ambito d'azione principale delle Regole, ma possono essere previsti anche altri interventi rivolti all'ambito culturale, a quello delle tradizioni, del dialetto o folkloristico; si possono promuovere azioni atte a migliorare condizioni morali, sociali economiche e di vita della popolazione (regoliera); si possono promuovere l'artigianato e la PMI, oppure intervenire con supporti finanziari verso Regolieri colpiti da calamità o disgrazie, oppure ancora incoraggiare il turismo e attività sportive; si può agire in ambito finanziario, creando fondi di credito per lo sviluppo economico e sociale della comunità regoliera – e non solo regoliera, se ricordiamo che in un piccolo paese, ogni persona ha un peso specifico maggiore – oltre alla possibilità di eseguire opere finanziate con il contributo pubblico.

Questo documento è stato elaborato e scritto cercando di riassumere gli eventi principali che hanno interessato i domini collettivi montani e le caratteristiche che oggi li contraddistinguono, in modo da cercare di fornire una base di partenza per capire il meccanismo che governa queste istituzioni e quali strumenti esse possono utilizzare per proseguire il loro cammino, ma la sintesi non è stata semplice, perché ogni evento storico individuato ci può dare uno spunto di riflessione diverso.

Le Regole, che siano istituite e funzionanti da molto tempo, ma soprattutto se da poco ricostituite, debbono continuare ad essere guidate dai consuetudinari valori che in questo lavoro hanno trovato una, purtroppo breve, descrizione. Senza dimenticare che l'innovazione è tra questi valori uno dei più costanti, ancor più della chiusura ai forestieri.

Nuove sfide attendono gli enti regolieri, che devono essere considerati una risorsa per la montagna: un modo “nuovo”, sebbene millenario, di gestire vecchi e nuovi problemi.

FONTI BIBLIOGRAFICHE

- BIANCO F., (2000) *Carnia XVII-XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, Pordenone, Edizioni biblioteca dell'immagine.
- CACCIAVILLANI I., GAZ E., MARTELLO C., TOMMASELLA E. e ZANDERIGO ROSOLO G. (2000), *Manuale di Diritto Regoliero*, Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali.
- GERMANÒ A., (2023) *Le terre collettive come domini collettivi e ss.* In: Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'unione europea - Agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente – Tomo I, *quarta edizione*, Milano, CEDAM, pp. 822-829.
- GIACOMONI F., (1990). *Le carte di Regola nel Trentino: la vita intima dei nostri antenati.* In: G. C. De Martin, a cura di *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e Europa*, Padova, Cedam.
- GROSSI P. (1991) *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in Riv. dir. agr., p. 247.
- GROSSI P. (1997) *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statuale*, in Riv. dir. agr., p. 261.
- GROSSI P. (1977) *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post unitaria*, Torino, Laterza.
- MARTINI M. (2004) *Le regole dell'arco alpino in età contemporanea: il caso della val di zoldo*, Trento, Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive.
- MONTEBELLO G. A. (1743) *Notizie storiche, topografiche, e religiose della Valsugana e di Primiero*, Rovereto, Luigi Marchesani Stampatore.
- NEQUIRITO M. (2015) *Diritti contesi ai margini dell'Impero - Un contrasto secentesco per il governo delle selve nel Tesino (Trentino orientale)*, Trento, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni culturali.
- PELLEGRINI F. & MONEGO P. (2003) *Le Regole di Zoldo e le investiture della serenissima*, Centro Culturale Amicizia e Libertà.
- PELLIZZARO B. (1893) *Pieve tesino e la sua vicinia*, Ristampa a cura del Consiglio di amministrazione del 1925 (a cura di) Pieve Tesino, Tipografia Marchetto.
- POTOTSCHNIG U. (1953) *Le regole della Magnifica Comunità Cadorina*, Milano, Vita e pensiero.
- ROMAGNOLI E. (1990) *Le comunità famigliari montane: natura privata ed interesse pubblico*, in: G. C. De Martin, a cura di *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, Padova, Cedam.
- TOMMASELLA E. (2000), *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*, Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali.

TOMMASELLA E. (2003), *Terre civiche e proprietà collettive*, in *Rivista diritto agrario*, II°, p. 336.

ZANDERIGO ROSOLO G. (2013) *I laudi delle Regole di Candide, Lorenzago e San Vito di Cadore*, Serie Diritto Regoliero - 3, Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decisione generale dei Sindaci Inquisitori di Terra della Repubblica Serenissima Veneta del 28 aprile 1674

Decreto Vicereale del Regno Italico del 25 novembre 1906

Ordinanza Ministeriale del 4 marzo 1849 sull'esonero del suolo da aggravi feudali (Impero Austriaco – Contea del Tirolo)

Legge Forestale del 30 dicembre 1923

Legge N. 1766 del 16 giugno 1927

Decreto legislativo N. 1104 del 3 maggio 1948 (c.d. Decreto Segni)

Legge N. 957 del 6 ottobre 1967

Legge N. 991 del 25 luglio 1952

Legge N. 1102 del 3 dicembre 1971

Legge N. 97 del 31 gennaio 1994

Legge N. 168 del 20 novembre 2017

Legge Regionale Veneta N. 26 del 19 agosto 1996

Legge Regionale Veneta N. 13 del 6 aprile 2012

Legge Regionale Veneta N. 40 del 28 settembre 2012

Regolamento per le concessioni di piante e legne nei boschi del Comune di Zoldo Alto, approvato dal Consiglio Comunale il 16 settembre 1921

SENTENZE

Corte costituzionale del 9 luglio 2014, N. 210

Corte costituzionale del 21 febbraio 2017, N.103

Consiglio di Stato del 22 gennaio 1964, N. 10

SITOGRAFIA

GRANELLO G., (1972) [Online]

Available at: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/sttrst/article/view/326>

[Consultato il giorno 20 marzo 2024].

